

<i>Elaborato</i>	<i>Livello</i>	<i>Tipo</i>	<i>Sistema / Edificio / Argomento</i>	<i>Rev. 02</i>
GE GG 00152 ETQ-00011076	A	RY - Regolamento appalti	APF - Affidamento appalti di forniture	Data 26/09/2016
<b>Centrale / Impianto:</b>	Impianto: Generale - Attività generali di Società			
<b>Titolo Elaborato:</b>	CONDIZIONI GENERALI DEGLI APPALTI DI FORNITURE			

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



REV:	DESCRIZIONE DELLE REVISIONI
<b>02</b>	<b>Revisione a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 50/2016</b>
01	Revisionata per adeguamento alla normativa vigente
00	Prima emissione. Sostituisce il Capitolato del 22 maggio 2001



**INDICE**

<b>1</b>	<b>RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN EX D.LGS. n. 231/2001</b>	<b>6</b>
<b>2</b>	<b>DEFINIZIONI E NORME GENERALI</b>	<b>6</b>
<b>2.1</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>6</b>
<b>2.2</b>	<b>DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI</b>	<b>8</b>
<b>2.3</b>	<b>Oggetto della fornitura</b>	<b>8</b>
<b>2.4</b>	<b>OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME- QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE –</b>	<b>8</b>
<b>2.4.1</b>	<b>GENERALITÀ</b>	<b>8</b>
<b>2.4.2</b>	<b>OBBLIGHI DELL'APPALTATORE</b>	<b>8</b>
<b>2.5</b>	<b>DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE</b>	<b>11</b>
<b>2.6</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>12</b>
<b>2.6.1</b>	<b>Generalità</b>	<b>12</b>
<b>2.6.2</b>	<b>Obbligo di assicurazione del Progettista</b>	<b>12</b>
<b>2.8</b>	<b>PRETESE DI TERZI</b>	<b>13</b>
<b>2.9</b>	<b>PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE</b>	<b>13</b>
<b>2.10</b>	<b>RISERVA TEZZA</b>	<b>13</b>
<b>2.11</b>	<b>MODIFICHE ALLA FORNITURA</b>	<b>14</b>
<b>2.11.1</b>	<b>Modifiche apportate da SOGIN</b>	<b>14</b>
<b>2.11.2.</b>	<b>Variazioni apportate dall'Appaltatore</b>	<b>14</b>
<b>3</b>	<b>PROGETTAZIONE (paragrafo applicabile nelle ipotesi di fornitura e posa in opera)</b>	<b>15</b>
<b>3.1</b>	<b>PROGETTAZIONE FORNITA DA SOGIN</b>	<b>15</b>
<b>3.2</b>	<b>PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL'APPALTATORE - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE</b>	<b>15</b>
<b>3.3</b>	<b>APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI SOGIN</b>	<b>15</b>
<b>3.3.1.</b>	<b>Approvazione del PPP redatto dal Fornitore</b>	<b>15</b>
<b>3.3.2.</b>	<b>Approvazione degli elaborati</b>	<b>16</b>
<b>3.4.</b>	<b>ARCHIVIAZIONE ELABORATI</b>	<b>16</b>
<b>3.5.</b>	<b>DOCUMENTAZIONE FINALE</b>	<b>16</b>
<b>4.</b>	<b>FABBRICAZIONE IN OFFICINA</b>	<b>17</b>
<b>4.1.</b>	<b>PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA</b>	<b>17</b>
<b>4.1.1.</b>	<b>Piani e Programmi Generali di Fabbricazione</b>	<b>17</b>
<b>4.1.2.</b>	<b>Piani di Controllo Qualità</b>	<b>17</b>
<b>4.2.</b>	<b>FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE</b>	<b>17</b>
<b>4.3.</b>	<b>SORVEGLIANZA e RAPPRESENTANZA DI SOGIN</b>	<b>18</b>
<b>4.4.</b>	<b>RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE</b>	<b>18</b>
<b>4.5.</b>	<b>ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'Appaltatore</b>	<b>19</b>
<b>4.6.</b>	<b>APPONTAMENTO IN OFFICINA (paragrafo applicabile nel caso di fornitura e posa in opera)</b>	<b>20</b>
<b>4.7.</b>	<b>SPEDIZIONE E CONSEGNA</b>	<b>20</b>
<b>4.8.</b>	<b>DEPOSITO FIDUCIARIO</b>	<b>20</b>
<b>5.</b>	<b>TRASPORTO</b>	<b>21</b>
<b>5.1.</b>	<b>GENERALITA'</b>	<b>21</b>
<b>5.2.</b>	<b>SCARICO IN CANTIERE</b>	<b>22</b>
<b>5.3.</b>	<b>ATTIVITA' DI MONTAGGIO</b>	<b>22</b>
<b>5.3.1.</b>	<b>Personale dipendente dall'Appaltatore</b>	<b>22</b>
<b>5.3.2.</b>	<b>Disciplina delle aree</b>	<b>22</b>
<b>5.3.3.</b>	<b>Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC)</b>	<b>22</b>
<b>3.3.1</b>	<b>Trattamento retributivo dei lavori impiegati nell'esecuzione dell'appalto</b>	<b>23</b>
<b>5.3.4.</b>	<b>Lavoratori somministrati e collaborazioni</b>	<b>23</b>
<b>5.3.5.</b>	<b>Prova degli adempimenti</b>	<b>24</b>
<b>5.4.</b>	<b>ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (paragrafo applicabile in caso di fornitura e posa in opera)</b>	<b>24</b>



5.4.1.	Impianti di cantiere e opere provvisionali	24
5.4.2.	Disposizioni dei cantieri	24
5.4.3.	Trasporti, immagazzinamenti e depositi	24
5.4.4.	Soggezioni particolari	25
5.4.5.	Custodia	25
5.4.6.	Pulizia	25
5.4.7.	Ripiegamento dei cantieri	26
5.4.8.	Incolunità delle persone ed infortuni	26
5.5.	<b>ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'</b>	<b>26</b>
5.5.1.	Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della SOGIN.	26
5.5.2.	Consegna delle aree	26
5.5.3.	Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne	27
5.5.4.	Comunicazioni	27
5.5.5.	Constatazioni in contraddittorio	27
5.6.	<b>REGISTRO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>27</b>
5.7.	<b>PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI</b>	<b>28</b>
5.8.	<b>DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE</b>	<b>28</b>
5.9.	<b>SOSPENSIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>29</b>
5.10.	<b>DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE</b>	<b>29</b>
5.11.	<b>VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI SOGIN</b>	<b>29</b>
5.12.	<b>PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE</b>	<b>30</b>
5.12.1.	Piani e Programmi Generali di Montaggio	30
5.12.2.	Piani di Controllo Qualità	30
5.12.3.	Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento	30
5.13.	<b>MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO</b>	<b>30</b>
5.14.	<b>PROVE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>31</b>
5.15.	<b>ESERCIZIO PROVVISORIO</b>	<b>31</b>
5.16.	<b>COLLAUDO – VERIFICA DI CONFORMITA'</b>	<b>31</b>
6.	<b>PROGRAMMA CRONOLOGICO</b>	<b>32</b>
6.1.	<b>ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI</b>	<b>32</b>
6.2.	<b>TERMINI CONTRATTUALI</b>	<b>32</b>
6.3.	<b>DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI</b>	<b>33</b>
6.4.	<b>MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO</b>	<b>34</b>
6.5.	<b>DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'</b>	<b>34</b>
6.6.	<b>ESECUZIONE IN DANNO</b>	<b>34</b>
7.	<b>PREZZI CONTRATTUALI</b>	<b>34</b>
7.1.	<b>CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI</b>	<b>34</b>
7.2.	<b>REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI</b>	<b>35</b>
7.3.	<b>NUOVI PREZZI</b>	<b>35</b>
8.	<b>ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>35</b>
8.1.	<b>ACCERTAMENTO DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO</b>	<b>35</b>
8.2.	<b>NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE</b>	<b>36</b>
8.2.1.	Materiali	36
8.2.2.	Beni oggetto della fornitura	36
8.3.	<b>MISURE PER RITARDATA ULTIMAZIONE – PREMI DI ACCELERAMENTO</b>	<b>37</b>
8.3.1.	Ritardata a ultimazione – applicazione delle penali	37
8.3.2.	Premi di acceleramento	37
8.4.	<b>DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE</b>	<b>37</b>
8.5.	<b>SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO – PAGAMENTI IN ACCONTO</b>	<b>38</b>
8.5.1.	Situazioni provvisorie di avanzamento	38



8.5.2.	Ultima situazione provvisoria di avanzamento	38
8.6.	FATTURAZIONE E PAGAMENTI	38
8.6.1.	Fatturazione e pagamenti in caso di consorzio o RTI	39
8.7.	RISERVE - CONTESTAZIONI	39
8.8.	GARANZIA DEFINITIVA	39
8.9.	SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE	40
8.10.	ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	40
8.10.1.	Accettazione provvisoria della fornitura	40
8.10.2.	Verifica di conformità / Accettazione definitiva	41
9.	GARANZIE	42
9.1.	GARANZIA E SUA DURATA	42
9.2.	GARANZIE SULLE PRESTAZIONI	42
9.3.	GARANZIE SUL MACCHINARIO	42
9.4.	ANTICIPAZIONI	43
10.	CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO	43
10.1.	CESSIONE DEL CREDITO	43
10.2.	CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE	43
11.	SCIoglimento DEL CONTRATTO	43
11.1.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA EPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE	43
11.1.1.	Risoluzione del contratto	43
11.1.2.	Risoluzione per difficoltà di esecuzione	44
11.1.3.	Clausola risolutiva espressa	44
11.1.4.	Diffida ad adempiere	45
11.1.5.	Effetti della risoluzione	45
11.2.	RECESSO DEL CONTRATTO	45
11.2.1.	Recesso ordinario	45
11.2.2.	Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore	46
12.	LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	46
12.1.	ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE	46
12.2.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	47
12.3.	SUBAPPALTO	47
12.3.1.	Responsabilità dell'appaltatore per i subappalti	48
13.	ACCORDO BONARIO, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE	49
14.	LEGGE APPLICABILE	50
15.	TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE	50
*****		50
	DICHIARAZIONE DELL' APPALTATORE	50



## 1 RIFERIMENTI AL MODELLO ORGANIZZATIVO SOGIN EX D.LGS. N. 231/2001

SOGIN ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 (Modello).

Tale Modello integrato col Piano Anticorruzione e comprensivo del Codice etico risponde all'esigenza di prevenire la commissione di particolari tipologie di reato e predispone principi etici e regole di comportamento.

Il Modello di Organizzazione è consultabile all'indirizzo "www.sogin.it".

Il Modello ha l'obiettivo di prevenire specifici reati sia in Italia che all'estero, tra i quali l'indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, corruzione per un atto d'ufficio, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, concussione, malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico, oltre a prevenire situazioni di conflitto di interesse.

Il Modello prevede che tutti coloro che instaurano rapporti e relazioni con SOGIN debbano assumere un comportamento che non costringa i Dipendenti, gli Amministratori, gli Organi societari o qualsiasi altra persona operante per SOGIN a violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice etico, e/o a tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel suddetto Modello in base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, in adempimento ai doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con SOGIN.

I destinatari del presente documento, in funzione del ruolo assunto da ciascuno, sono responsabili della conformità dei propri comportamenti ai principi espressi dal Codice Etico adottato da SOGIN, nonché della corretta applicazione del documento stesso.

In particolare, il Tutor e gli utilizzatori del presente documento hanno la responsabilità di vigilare sulla corretta modalità di applicazione dello stesso e, in presenza di eventuali anomalie, suggerire opportune modifiche allo stesso Modello.

Eventuali comportamenti non coerenti con quanto indicato nel Modello e nel Codice Etico (ivi incluse eventuali violazioni di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003), vanno segnalati all'Organismo di Vigilanza indirizzando la relativa corrispondenza direttamente a:

*ORGANISMO DI VIGILANZA SOGIN  
c/o SOGIN S.p.A.  
Via Marsala, 51/c – 00185 Roma*

È sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi sottoscrive e trasmette all'Organismo di Vigilanza informazioni utili per identificare tali comportamenti difforni.

## 2 DEFINIZIONI E NORME GENERALI

### 2.1 DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni ed espressioni menzionate nei documenti contrattuali stiano rispettivamente ad indicare e a definire:

- a) SOGIN S.p.A.: "Società Gestione Impianti Nucleari per azioni";



- b) **Committente:** il soggetto per conto del quale l'intera fornitura viene realizzata. Il Committente svolge i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 (cfr. art. 89, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008), che può rivestire anche il ruolo di Responsabile del Procedimento (R.P.) per la fase di esecuzione;
- c) **Responsabile Esecuzione del contratto:** il soggetto, comunque qualificato dagli atti di organizzazione aziendale, cui sono affidati i compiti che la disciplina vigente attribuisce al R.P., relativamente alla fase di esecuzione del Contratto e per le disposizioni applicabili agli appalti nei settori speciali.
- d) **Lavoratore autonomo:** persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (cfr. art. 89, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008);
- e) **Appaltatore (o anche Esecutore o Fornitore):** soggetto, di cui all'elencazione dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito anche "Codice") affidatario del Contratto di appalto, vale a dire la persona fisica o giuridica o la società di persone o di capitali o un altro soggetto giuridicamente rilevante (RTI, Consorzi, GEIE, etc.) che, con la firma del Contratto di appalto, si impegna alla realizzazione della fornitura descritta nel contratto
- f) **Contratto di appalto (o anche Contratto):** l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione della fornitura appaltata e gli atti allegati ivi espressamente richiamati. Il contratto può essere concluso, a scelta di SOGIN e nei limiti e secondo le modalità stabiliti dall'art. 32, comma 14 del Codice;
- e) **Importo presunto d'appalto:** somma degli importi relativi alla fornitura oggetto dell'appalto calcolati sulla base degli elementi emergenti dai documenti costituenti il contratto;
- f) **Codice:** il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91;
- g) **Regolamento d'attuazione:** il D.P.R. 5.10.2010, n. 207, recante il regolamento di attuazione di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006, nelle parti non espressamente abrogate dal Codice e vigenti fino all'entrata in vigore delle successive disposizioni attuative che ne opereranno progressivamente la sostituzione;
- h) **Direttore dell'esecuzione del contratto:** il soggetto incaricato dal Committente, con il compito di verificare il regolare andamento della fornitura;
- i) **Personale incaricato:** qualsiasi soggetto incaricato dal Committente delle operazioni di svolgimento delle attività connesse all'esecuzione del Contratto da parte dell'Appaltatore, nonché allo svolgimento, in qualsiasi momento, di controlli e verifiche in campo ovvero presso gli opifici dell'Operatore, diretti ad accertare la conformità delle prestazioni alle prescrizioni contrattuali;
- j) **Piano operativo di sicurezza:** (di seguito anche POS): il documento che il datore di lavoro dell'affidatario del contratto redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV del suddetto D.Lgs. (cfr. art. 89, lett. h) n. 81/2008);
- k) **Piano di sicurezza e di coordinamento** (di seguito anche PSC): è il documento costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori (cfr. art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008);
- l) **Progettista:** professionista, società di professionisti o società di ingegneria come definiti dal Codice;

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



- m) DUVRI: Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008);
- n) Protocollo di legalità in materia di appalti (di seguito anche protocollo di legalità): protocollo di impegni sottoscritto fra SOGIN ed i Prefetti delle Province di Alessandria, Caserta, Latina, Matera, Piacenza, Roma e Vercelli, finalizzato a rafforzare il sistema delle cautele antimafia.
- o) Fornitura e posa in opera: fornitura di beni o prodotti con relativo montaggio presso le sedi SOGIN.

## 2.2 DIFFORMITÀ TRA DOCUMENTI CONTRATTUALI

In caso di difformità o incompatibilità tra i documenti contrattuali, la prevalenza è determinata dall'ordine secondo il quale i documenti stessi si trovano elencati, quali allegati, all'interno del Contratto di appalto, salva diversa previsione contrattuale.

## 2.3 OGGETTO DELLA FORNITURA

Quanto forma oggetto del Contratto deve essere consegnato dall'Appaltatore a SOGIN e, ove richiesto, montato in opera e collaudato, nonché pronto al normale funzionamento commerciale alle condizioni tutte contenute nel Contratto.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento del Contratto devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico di SOGIN.

L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore è solo esemplificativa e non limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario da parte del Fornitore assumere obblighi ed oneri non indicati nei suddetti documenti, ma necessari all'espletamento della fornitura, essi saranno adempiuti in applicazione del paragrafo 2.11.

## 2.4 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME- QUALITÀ, SICUREZZA E AMBIENTE –

### 2.4.1 GENERALITÀ

L'Appaltatore, nonché gli eventuali subappaltatori e terzi, sono obbligati a rispettare tutte le disposizioni legislative nazionali ed internazionali, ad osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni delle competenti autorità di controllo in materia di contratti di lavoro, di sicurezza, di tutela dell'ambiente, di ordine pubblico, fiscali, di controllo e collaudo dei macchinari e dei beni nonché qualsiasi norma inerente l'appalto e la sua esecuzione.

Per quanto non disciplinato dal Contratto, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile e la normativa vigente in materia.

Infine, le presenti disposizioni si intendono sostituite, modificate o abrogate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative, legislative o regolamentari.

### 2.4.2 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Le forniture dovranno essere approntate dall'Appaltatore e, ove previsto il ricorso al subappalto, nel limite massimo del 30 % (trenta per cento) dai suoi eventuali subappaltatori e terzi nel pieno e completo rispetto delle vigenti normative a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nonché di tutte le normative specifiche applicabili della protezione dell'ambiente dall'inquinamento (di seguito anche "Qualità, Sicurezza e Ambiente").

Si applicano, altresì, gli artt. 24, 26, 30 e 105, D.Lgs. n. 50/2016.

SOGIN ha adottato una Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza (consultabile all'indirizzo [www.sogin.it](http://www.sogin.it)) che i fornitori devono tenere in considerazione nello svolgimento delle attività e si è dotata di un Sistema di Gestione Integrato che risponde ai requisiti degli standard internazionali UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, BS OHSAS 18001 e Regolamento EMAS CE 1221/2009 (ove applicabile).

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



SOGIN intende prevenire l'inquinamento e i rischi di danni per le persone e i beni propri e di terzi e richiede all'Appaltatore di conformarsi alle prescrizioni in essere presso i propri siti/impianti, nell'approntamento delle forniture. A tal fine SOGIN fornisce tutte le informazioni e la documentazione necessarie all'Appaltatore.

L'Appaltatore, nonché i propri dipendenti, eventuali subappaltatori e terzi, dichiarano esplicitamente all'atto della stipula del Contratto, ovvero dell'eventuale subcontratto, di conoscere e di impegnarsi a rispettare e a far rispettare le suddette normative di legge, nonché quanto previsto dalle procedure e dalle norme radioprotezionistiche adottate presso la Centrale o Impianto SOGIN.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutte le spese ed è responsabile per gli eventuali pregiudizi e/o danni che dovessero derivare dalla inosservanza delle norme e disposizioni sopra citate, mallevando SOGIN da ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi.

L'Appaltatore si impegna a fornire a SOGIN il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e quello degli eventuali subappaltatori, le misure di prevenzione e protezione relative ai servizi, nonché le proprie procedure per la gestione degli aspetti ambientali.

L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a comunicare tempestivamente per iscritto a SOGIN ogni eventuale incidente, evento o circostanza che possa avere conseguenze sulla salute e la sicurezza delle persone e sull'ambiente, segnalando eventuali difformità rispetto ai requisiti richiesti da SOGIN e dalle normative/regolamenti applicabili in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente.

Eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, ritenuti da SOGIN necessari per meglio attuare la propria politica, potranno essere richiesti all'Appaltatore secondo quanto specificato nel Contratto di appalto.

L'Appaltatore si impegna altresì a fornire il *reporting* dei dati di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo le modalità e le frequenze richieste da SOGIN.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso a:

- a) comunicare a SOGIN i nominativi delle seguenti figure professionali facenti parte del proprio organico previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché i nominativi del personale impiegato.
- b) adempiere al DUVRI, ovvero al PSC e al POS e comunque a tutti i piani e/o alle disposizioni che gli verranno trasmessi e/o impartite dal Responsabile esecuzione del contratto, dal Coordinatore per l'Esecuzione ai sensi del Titolo IV del D.Lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i., o dal Direttore dell'Esecuzione del contratto ai sensi del titolo I dello stesso decreto legislativo;
- c) adottare tutte le cautele, le misure e i provvedimenti atti a evitare qualsiasi infortunio o danno alle persone o alle cose o all'ambiente e cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro che gravano sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- d) sospendere, senza richiesta di oneri, la propria attività qualora ciò gli venga richiesto da SOGIN, ovvero per ordine delle Autorità preposte, nel caso di non rispondenza delle forniture ai requisiti contrattuali, ovvero per problemi di sicurezza del proprio personale e/o di SOGIN e/o di terzi o per la sicurezza delle cose e dell'ambiente;
- e) utilizzare personale idoneo e qualificato, ed assicurarsi dell'idoneità del personale utilizzato dai subappaltatori, per l'esecuzione delle forniture, in funzione della complessità degli stessi anche ai fini della Qualità, Sicurezza e Ambiente;



- f) utilizzare macchinari, apparecchiature ed attrezzature conformi alle norme applicabili;
- g) rispettare le regole e procedure in vigore relative all'accesso al luogo di lavoro;
- h) dotare il personale operante per suo conto di tutte le apparecchiature, le protezioni, le attrezzature e gli indumenti personali, di qualità adeguata e conformi alle normative di legge, necessari ad eseguire le forniture in condizioni di massima sicurezza, nonché a controllare che ne venga fatto integrale ed appropriato uso. Tale personale sarà adeguatamente addestrato, sia in generale sulla materia dell'infortunistica, dell'igiene del lavoro, dell'antiquinamento e di quant'altro sia utilmente attinente all'espletamento delle forniture, sia in merito alle caratteristiche ed ai rischi connessi alle strutture, alle sostanze presenti ed all'attività svolta;
- i) a non porre in essere attività non previste dal contratto e ad astenersi dal compiere atti che possano in qualche modo danneggiare il personale, le proprietà di SOGIN, l'ambiente o i terzi;
- j) osservare e fare osservare dai propri dipendenti diretti o da altro personale comunque impiegato nell'esecuzione della fornitura, tutte le norme interne di sicurezza stabilite da SOGIN;
- k) rispettare tassativamente tutte le eventuali altre specifiche disposizioni che potranno, all'occorrenza, essere impartite di volta in volta da SOGIN per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori propri e di quelli degli eventuali subappaltatori e collaboratori in genere, del personale di SOGIN, e per la tutela dell'Ambiente;
- l) adottare, fatto salvo quanto previsto dalle procedure e normative interne di SOGIN, tutte le misure che si rendessero opportune per la sicurezza dei lavoratori;
- m) informare tempestivamente SOGIN di ogni situazione che possa costituire pericolo per le persone e l'ambiente;
- n) non ingombrare in alcun modo passaggi ed aree non espressamente assegnategli, nonché nelle aree di propria competenza mantenere quotidianamente il massimo ordine e pulizia, rimuovendo tempestivamente, a tale scopo, gli eventuali rifiuti prodotti dalla propria attività, raccogliendoli e smaltendoli in modo ordinato, a sua cura e spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, presso discariche o impianti di smaltimento autorizzati;
- o) utilizzare immobili e/o impianti fissi e/o attrezzature che, in casi eccezionali di necessità, SOGIN abbia concesso in uso all'Appaltatore secondo le buone regole di diligenza, prudenza e perizia ed esclusivamente per lo svolgimento delle forniture; non apportare modifiche a detti immobili e/o impianti e/o attrezzature se non dopo preventiva informazione e consenso scritto di SOGIN;
- p) trasmettere mensilmente a SOGIN un rapporto sulle ore lavorate e gli eventuali infortuni occorsi.

A fronte di violazione dei suddetti obblighi o delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente SOGIN ha la facoltà di:

- i. risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., ferme restando a carico dell'Appaltatore tutte le responsabilità per qualsiasi danno, incidente o infortunio che dovesse verificarsi durante l'esecuzione delle attività o - in conseguenza delle stesse - a carico del proprio personale o di cose di propria proprietà, nonché del personale o di cose di proprietà di SOGIN o di terzi;
- ii. sospendere le attività di fornitura a danno dell'Appaltatore addebitandogli tutte le maggiori spese conseguenti e/o derivanti;

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



- iii. non ammettere nelle aree presso cui deve svolgersi l'attività quei lavoratori dell' Appaltatore e di eventuali subappaltatori che non risultassero come sopra tutelati o che risultassero non attenersi alle superiori prescrizioni.

Qualsiasi sospensione delle attività conseguente a violazione di uno dei suddetti obblighi e/o delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, obbliga l'Appaltatore ad eliminare le conseguenze della violazione al fine di ripristinare immediatamente le condizioni regolari, senza che questo possa comportare ritardi sulle consegne contrattuali previste.

Al fine di verificare costantemente, durante tutta la durata del Contratto, il rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme di legge in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente, SOGIN avrà in ogni momento il diritto di chiedere ed effettuare ispezioni ed accertamenti, sia mediante funzioni aziendali interne che per mezzo di terzi.

L'Appaltatore si impegna quindi ad assicurare la disponibilità propria e del proprio personale a collaborare fattivamente al fine di consentire le suddette ispezioni.

Le forniture realizzate presso le sedi/stabilimenti dell'Appaltatore, devono essere eseguite in osservanza di tutte le norme di Qualità, Sicurezza e Ambiente previste dalle vigenti disposizioni di legge e di eventuali requisiti e prestazioni aggiuntive in materia di Qualità, Sicurezza e Ambiente richieste da SOGIN.

Con riferimento alla salvaguardia ambientale, l'Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le cautele e misure necessarie per la salvaguardia dell'ambiente, conformandosi a tutta la normativa applicabile in materia di ambiente ed agli altri eventuali impegni connessi e da questi formalmente assunti.

Se richiesto contrattualmente, l'Appaltatore deve predisporre un piano per la prevenzione e/o mitigazione degli impatti ambientali specifica del sito e dell'attività. Detto piano deve essere consegnato a SOGIN prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, e deve essere conforme alla legislazione vigente ed idoneo a garantire il miglior controllo mirato al mantenimento di un elevato standard di tutela dell'ambiente.

L'Appaltatore si impegna a dimostrare, su richiesta di SOGIN, il possesso di etichette ecologiche relative ai materiali utilizzati, e a fornire specifica documentazione emessa da organismi riconosciuti.

SOGIN si riserva il diritto di monitorare o controllare la corretta gestione dei rifiuti da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore deve garantire che il personale conosce e comprende i requisiti e le normative in materia di tutela ambientale necessari ad eseguire la fornitura e deve dimostrare che il proprio personale abbia un'adeguata formazione teorica e pratica atta a garantire un corretto svolgimento della fornitura ed una limitazione del rischio di incidenti con conseguenze ambientali; la formazione dovrà essere conforme a quanto previsto nel sistema di gestione ambientale nel sito oggetto delle prestazioni.

## 2.5 DOMICILIO E COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Agli effetti contrattuali e giudiziari, salva diversa elezione stabilita in Contratto o successivamente comunicata per iscritto, il domicilio dell'Appaltatore si intende elettivamente fissato presso la sede legale.

In caso di variazione del domicilio legale, l'Appaltatore ha l'onere di informare SOGIN per mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata; in mancanza di ciò, notifiche e comunicazioni si avranno per regolarmente eseguite una volta pervenute al precedente indirizzo e, conseguentemente, si presumeranno conosciute dall'Appaltatore.

A meno che non sia diversamente concordato, la lingua ufficiale del Contratto è l'italiano, pertanto tutta la documentazione e le comunicazioni scritte e verbali tra rappresentanti delle parti dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



Il Contratto può prevedere che ogni comunicazione e/o scambio di informazioni tra il Committente e l'Appaltatore, inerenti l'esecuzione del Contratto, possano avere luogo anche per via telematica, nel rispetto della disciplina vigente e con modalità idonee a garantire, in ogni caso, l'integrità dei dati trasmessi, nonché, ove necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

## **2.6 ASSICURAZIONI**

### **2.6.1 Generalità**

Il Contratto può prevedere che prima di dare inizio alle prestazioni oggetto di affidamento, l'Appaltatore sia tenuto, senza limitazione alcuna, a costituire e consegnare al Committente una polizza di assicurazione per un importo adeguato per tutta la durata della sua attività, per responsabilità civile verso terzi, intendendosi per terzi anche il personale e le cose di proprietà di SOGIN, ivi compresi i subappaltatori o terzi incaricati a qualsiasi titolo, ed alle cose, anche di sua proprietà.

L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti della SOGIN.

L'Appaltatore dovrà inviare, nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del Contratto e in ogni caso prima dell'avvio delle prestazioni, i certificati assicurativi attestanti sia l'esistenza delle coperture assicurative sopra descritte, che il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi.

Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già in essere una polizza assicurativa con le caratteristiche indicate al presente articolo, dovrà richiedere all'istituto assicurativo una espressa estensione della polizza al Contratto in essere con SOGIN.

Qualora nell'espletamento della fornitura sia prevista la presenza di personale dell'Appaltatore e/o subappaltatore/subaffidatario in zona controllata degli impianti SOGIN, questo è tenuto a dimostrare la copertura assicurativa contro i rischi da elettrocuzione ed i rischi o malattie da radiazioni ionizzanti per attività svolta in modo continuativo in zona controllata, consegnando a SOGIN, prima dell'inizio delle attività, copia della "Denuncia di Nuovo Lavoro Temporaneo", nella quale deve essere indicato in modo esatto l'oggetto delle attività da svolgere, l'importo, nonché l'indicazione che le attività saranno effettuate in ambiente esposto a radiazioni ionizzanti.

### **2.6.2 Obbligo di assicurazione del Progettista**

Nell'ipotesi in cui l'appalto abbia ad oggetto, oltre alla fornitura anche la relativa progettazione, in conformità all'art. 106, comma 9 D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 5 del DPR n. 137/2012, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario del Contratto, il professionista incaricato di attività di progettazione è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i danni derivanti a SOGIN dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti da SOGIN.

Al momento dell'assunzione dell'incarico dovrà comunicare gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva mediante produzione di certificati assicurativi attestanti l'esistenza delle coperture assicurative. Quest'ultime dovranno riportare: gli estremi della polizza, la compagnia assicuratrice, l'attività dell'assicurato, il periodo di efficacia (dalla data di avvio dell'esecuzione fino alla data di accettazione definitiva), il regolare avvenuto pagamento dei relativi premi assicurativi, i massimali, le franchigie e gli scoperti e le principali esclusioni di garanzia.

Il professionista dovrà, fino alla conclusione dell'incarico, produrre idonea documentazione comprovante l'avvenuto rinnovo delle coperture assicurative eventualmente scadute ovvero i certificati assicurativi attestanti la sottoscrizione di coperture assicurative sostitutive nonché, tempestivamente, tutte le connesse quietanze di pagamento.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne SOGIN da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Resta inteso che l'esistenza, la validità e l'efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo costituiscono condizione essenziale di efficacia dell'incarico e, pertanto, qualora il professionista non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, SOGIN potrà risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c..

La presente clausola si applica ai contratti con i professionisti che esercitino una "professione regolamentata", come definita dal DPR n. 137/2012, Capo I, art 1 lettera a). "Per professione regolamentata si intende, invero, l'attività o l'insieme delle attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità".

## 2.8 PRETESE DI TERZI

Fermo quanto previsto al precedente paragrafo 2.7., l'Appaltatore è responsabile di tutti gli eventi che abbiano recato danno a terzi e/o a cose di loro proprietà per fatto proprio o dei suoi ausiliari.

L'Appaltatore terrà pertanto indenne SOGIN contro ogni pretesa che fosse fatta valere da terzi a tale titolo nei confronti di SOGIN stessa.

## 2.9 PROPRIETÀ INDUSTRIALE E COMMERCIALE

L'Appaltatore garantisce in ogni tempo SOGIN contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto del Contratto.

Il Committente resta quindi estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

Salva diversa previsione contrattuale, tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere dell'ingegno, sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale. Tutti gli elaborati prodotti dall'Appaltatore nell'ambito delle attività oggetto dell'appalto rimarranno di esclusiva proprietà SOGIN unitamente al diritto di utilizzarli a qualunque fine, senza che da parte dell'Appaltatore possano essere avanzate ulteriori richieste di compenso per alcun titolo o motivo.

## 2.10 RISERVATEZZA

Tutti gli elementi che SOGIN metterà a disposizione dell'Appaltatore per l'esecuzione del Contratto, nonché i documenti, i disegni, le informazioni, le conoscenze, comunque raccolti, elaborati e sviluppati nell'ambito del Contratto stesso, oltre a poter essere utilizzati esclusivamente ai fini del singolo contratto, hanno carattere riservato e non potranno quindi essere divulgati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta da parte della SOGIN, salvo il caso in cui l'Appaltatore debba ottemperare ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre un legittimo rifiuto. Sono escluse dagli obblighi di riservatezza le informazioni divulgate dalla SOGIN stessa, ovvero che risultino da documenti ufficiali. La clausola di riservatezza di cui sopra conserva la sua efficacia anche dopo la conclusione del Contratto.

Sarà cura dell'Appaltatore garantire l'integrità delle informazioni e dei dati stessi. Tale obbligo di riservatezza è esteso anche alla filiera di tutti gli eventuali subappaltatori e fornitori dell'Appaltatore, nonché dei dipendenti del medesimo, il quale sarà pertanto responsabile anche del comportamento dei soggetti dallo stesso incaricati per lo svolgimento delle attività contrattuali.

Resta inteso che l'Appaltatore potrà utilizzare le informazioni e i dati acquisiti solo nell'ambito ed ai fini dello svolgimento delle attività inerenti il contratto aggiudicatosi, nel rispetto della vigente normativa sulla

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). L'Appaltatore si impegna a mettere a punto e curare le misure di sicurezza logica e fisica che garantiscano la protezione dei dati da distruzione, manipolazione, accesso non autorizzato o copiatura, si obbliga, inoltre, a restituire a SOGIN, alla data di cessazione dell'efficacia del Contratto, tutti i dati, documenti e informazioni posseduti ai fini dell'esecuzione delle attività, ovvero, in caso contrario, a distruggerne tutte le copie e record, salvo autorizzazione scritta alla conservazione di SOGIN stessa.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a non sfruttare economicamente, per fini commerciali o promozionali della propria azienda, i segni distintivi, la tecnologia e tutto il *know how* di processo di SOGIN.

I suddetti obblighi dovranno essere osservati anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi motivo, del Contratto e verranno meno soltanto quando, in base alle vigenti leggi, i dati e le informazioni di cui si tratta divengano di dominio pubblico.

In caso di violazione dei suddetti obblighi di riservatezza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri subappaltatori, subfornitori e/o comunque dei suoi incaricati, debitamente accertati, la SOGIN si riserva espressamente il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno subito.

## **2.11 MODIFICHE ALLA FORNITURA**

### **2.11.1 Modifiche apportate da SOGIN**

Fermo restando quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei limiti e con le modalità ivi stabilite, SOGIN ha facoltà di impartire al Fornitore, con apposito ordine scritto del Direttore dell'Esecuzione del contratto, a seguito di approvazione del Responsabile del procedimento, le variazioni ritenute necessarie, a condizione che queste non siano tali da mutare sostanzialmente l'oggetto della fornitura, fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto. In tal caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire le prestazioni alle stesse condizioni previste nel Contratto originario e non può far valere alcun diritto alla risoluzione dello stesso.

L'Ordine scritto di cui sopra deve contenere gli estremi dell'approvazione di SOGIN, la descrizione della variante, l'eventuale cronoprogramma e il nuovo corrispettivo. L'Appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione all'ordine, salva l'iscrizione di riserva o contestazioni nei modi e nei tempi stabiliti.

Oltre il limite del quinto dell'importo del Contratto, l'Appaltatore può recedere dallo stesso con il solo diritto al pagamento delle forniture, valutate ai prezzi contrattuali.

Nel caso di variazioni in aumento delle attività, si stabilisce, ove occorra, un nuovo termine di scadenza contrattuale per l'ultimazione delle forniture.

In ogni caso, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'Appaltatore e che siano ritenute opportune da SOGIN.

### **2.11.2. Variazioni apportate dall'Appaltatore**

L'Appaltatore non può, senza preventiva autorizzazione scritta di SOGIN, apportare alle forniture modifiche, aggiunte o soppressioni, di qualsiasi natura o entità.

In ogni caso, nell'ipotesi di variazioni non autorizzate da SOGIN, quest'ultima si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nessuna variazione alla fornitura, per qualsivoglia motivo, può essere eseguita dall'Appaltatore senza il preventivo ordine scritto di SOGIN e senza che sia stata preventivamente approvata dallo stesso.

Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore abbia dato esecuzione a variazioni, o addizioni, senza preventivo ordine scritto, l'Appaltatore non potrà vantare pretese a compensi, rimborsi o indennizzi per le prestazioni eseguite, fatto

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



salvo il diritto di Sogin di richiedere, eventualmente, il ripristino dello status quo ante, la risoluzione del contratto e di agire per l'eventuale risarcimento del danno.

### **3 PROGETTAZIONE** (paragrafo applicabile nelle ipotesi di fornitura e posa in opera)

#### **3.1 PROGETTAZIONE FORNITA DA SOGIN**

I documenti di progetto che la SOGIN fornisce per l'esecuzione della progettazione affidata al Fornitore sono indicati nel "Piano e Programma di Progettazione della SOGIN", allegato al Contratto.

#### **3.2 PROGETTAZIONE AFFIDATA ALL'APPALTATORE - PIANI E PROGRAMMI DELLA PROGETTAZIONE**

Il Fornitore deve eseguire, sulla base degli elaborati forniti dalla SOGIN, la progettazione di quanto oggetto del Contratto, nonché delle eventuali modifiche richieste dalla SOGIN a norma del paragrafo 2.11.1. La progettazione affidata al Fornitore comprende la redazione e l'aggiornamento del PPP ("Piano e Programma di Progettazione") di Fornitura, nonché lo sviluppo degli elaborati ivi previsti.

La suddetta progettazione deve essere eseguita con la perizia, la prudenza e la diligenza del tecnico dell'arte e nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dalla SOGIN come vincolanti. Il Fornitore, pertanto, espressamente si impegna a che il progetto sia eseguito dopo l'acquisizione, anche a mezzo di adeguate indagini, rilievi e prove, di qualsiasi natura ed entità, della necessaria conoscenza della zona interessata dalle attività, in modo da garantire che le opere progettate abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate. Gli elaborati di progetto devono essere redatti in conformità alle vigenti procedure della SOGIN e con codificazioni compatibili con il sistema informativo della SOGIN stessa. Il Fornitore deve farsi parte diligente per ottenere dalla SOGIN tutti i dati necessari per lo sviluppo della progettazione affidatagli, a tal fine la SOGIN può consentire la temporanea permanenza, presso i propri uffici, di personale tecnico del Fornitore per il tempo strettamente necessario all'acquisizione dei predetti dati. Il PPP di Fornitura deve essere redatto ed aggiornato dal Fornitore per gli scopi e secondo le prescrizioni di cui al documento "Modalità di preparazione del Piano e Programma della Fornitura e degli elaborati tecnici" allegato al Contratto, sviluppando e completando il PPP preliminare predisposto dalla SOGIN. Gli elaborati sviluppati dal Fornitore devono essere inviati alla SOGIN, nelle quantità indicate nel PPP, firmati dal Fornitore stesso e dal progettista, con congruo anticipo rispetto alla data indicata nel PPP stesso per l'emissione degli elaborati in edizione finale. Tutte le variazioni apportate alla fornitura nel rispetto delle norme contrattuali, devono essere comunque riportate dal Fornitore su tutti gli elaborati interessati che devono essere riemessi, in edizione "Come costruito", in conformità a quanto esposto nel presente articolo e nei tempi che verranno comunicati dalla SOGIN. Il Fornitore deve inviare alla SOGIN, ad ogni aggiornamento e, comunque, contestualmente ad ogni invio di elaborati, il proprio PPP che costituisce, pertanto, il documento di trasmissione degli elaborati stessi. Nel caso di PPP molto voluminosi, è sufficiente l'invio delle sole pagine oggetto dell'aggiornamento, accompagnate dal foglio introduttivo, con l'indicazione della nuova edizione.

Pertanto, ogni invio di elaborati alla SOGIN deve essere accompagnato da una copia aggiornata del PPP redatto dal Fornitore, su cui devono essere chiaramente evidenziati gli elaborati oggetto della trasmissione. Non sono accettati elaborati che pervengano alla SOGIN non accompagnati dalla copia del relativo PPP né, tantomeno, elaborati non previsti nel PPP stesso. Tutti gli elaborati di progetto compresi nel PPP di Fornitura, sono di proprietà della SOGIN, la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che il Fornitore possa per ciò pretendere compensi.

### **3.3 APPROVAZIONE DEGLI ELABORATI DA PARTE DI SOGIN**

#### **3.3.1. Approvazione del PPP redatto dal Fornitore**

Il PPP di Fornitura redatto dal Fornitore deve essere sottoposto all'approvazione di SOGIN entro trenta giorni dalla data del Contratto; entro trenta giorni dal ricevimento, la SOGIN comunica al Fornitore la propria



approvazione e/o, le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare, delle quali l'Appaltatore deve tener conto. L'approvazione di SOGIN al PPP di Fornitura ed ai suoi vari aggiornamenti, non comporta diminuzione di responsabilità del Fornitore per tutti gli impegni contrattuali, in particolare per quelli derivanti dal PPP preliminare redatto dalla SOGIN, le cui indicazioni hanno, comunque, prevalenza su quelle riportate nel PPP di Fornitura redatto dal Fornitore, ferme le eventuali correzioni e/o modifiche richieste dalla SOGIN.

### 3.3.2. Approvazione degli elaborati

Il Fornitore ha l'onere di inviare, in almeno cinque copie, gli elaborati per i quali è richiesta nel PPP l'approvazione da parte di SOGIN, salvo diversi accordi scritti. Entro sessanta giorni dal ricevimento degli stessi, SOGIN comunica al Fornitore la propria approvazione, eventualmente anche restituendo copia di detti elaborati con la relativa approvazione, ovvero con le eventuali correzioni e/o modifiche da apportare. Il Fornitore deve tener conto di tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole integralmente su tutti gli originali degli elaborati in suo possesso, in qualsiasi modo interessati alle modifiche stesse. Se l'entità delle modifiche da apportare è tale da richiedere un nuovo invio, questo deve avvenire, di norma, entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione dell'approvazione o delle eventuali correzioni e/o modifiche. Gli elaborati, una volta ottenuta l'approvazione, hanno valore definitivo, sono prevalenti rispetto a tutti gli altri elaborati e non possono, per alcun motivo, essere modificati se non in seguito ad esplicita autorizzazione scritta della SOGIN. L'approvazione effettuata dalla SOGIN consiste nella verifica degli elaborati di progetto sviluppati dal Fornitore e rientra esclusivamente nell'ambito dell'articolo 1662 del c.c., non implicando l'assunzione di alcuna responsabilità da parte della SOGIN medesima. Pertanto, tale controllo non modifica né riduce la responsabilità del Fornitore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; detta verifica, inoltre, non vincola in alcun modo la SOGIN riguardo all'introduzione di eventuali modifiche, a norma del paragrafo 2.11.1.

### 3.4. ARCHIVIAZIONE ELABORATI

L'Appaltatore deve avviare e mantenere in funzione presso le Sedi e presso il cantiere un sistema organizzato di raccolta di tutta la documentazione tecnica (elaborati di progetto, documentazione certificativa, ecc.), relativa alla fabbricazione in officina della fornitura, alla attività di assistenza in sito ed alla attività di cantiere, eseguita dall'Appaltatore o ricevuta dalla SOGIN, in modo da permettere una facile individuazione dei documenti e la loro correlazione con le parti d'impianto o con le attività alle quali si riferiscono. L'accessibilità a questo archivio deve essere consentita alla SOGIN in ogni momento.

Parte della documentazione gestita negli archivi dell'Appaltatore, deve essere consegnata alla SOGIN in cantiere con il verificarsi del termine di ultimazione. Tale documentazione è relativa, in particolare, a:

- PPP in edizione finale;
- elaborati emessi in edizione "come costruito";
- documentazione certificativa (in duplice copia);
- manuali di esercizio.

### 3.5. DOCUMENTAZIONE FINALE

L'Appaltatore prima del termine effettivo di consegna dovrà fornire:

- tutta la documentazione tecnica "Come costruito";
- le specifiche tecniche e la documentazione certificativa (certificati dei materiali e/o la loro composizione chimica, le caratteristiche meccaniche, i trattamenti termici, le prove distruttive e non distruttive e quant'altro necessario);
- le specifiche relative alle prove di funzionamento, le prescrizioni per i collaudi del macchinario e le apparecchiature principali e quanto altro necessario per l'avviamento, la manutenzione e la messa in sicurezza. Tutto quanto sopra indicato dovrà essere fornito in un originale, 5 copie e una copia su



supporto informatico, ad eccezione della documentazione certificativa che può essere fornita in un originale, una copia e su supporto informatico. L'Appaltatore dovrà rimettere due mesi prima del termine effettivo di consegna 5 copie dei manuali di istruzioni, contenenti le norme generali e particolari di esercizio e di manutenzione della realizzazione dell'oggetto del Contratto, corredati da disegni e schemi in modo da costituire un complesso organico e completo di informazioni inerenti le apparecchiature ed il macchinario oggetto del Contratto.

#### 4. FABBRICAZIONE IN OFFICINA

##### 4.1. PIANI E PROGRAMMI DI OFFICINA

###### 4.1.1. Piani e Programmi Generali di Fabbricazione

L'Appaltatore, prima di dare corso alla fabbricazione in officina di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Fabbricazione" sulla base dello schema allegato al Contratto; in tale Piano devono essere elaborate le principali fasi di fabbricazione e di controllo nonché le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura.

Per le forniture che prevedono produzioni di serie o a catalogo, tale documento coincide con il Piano di Produzione e controllo (generalmente su base statistica) adottato in forma standardizzata dall'Appaltatore.

Tale Piano deve essere inviato alla SOGIN almeno 30 giorni prima dell'inizio delle attività in officina, affinché possa individuare le parti della fornitura sulle quali intende effettuare la propria sorveglianza.

L'Appaltatore deve tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e deve inviarlo alla SOGIN ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte della SOGIN del piano e programma di fabbricazione e la sorveglianza espletata nelle attività di cui sopra, costituiscono attività poste in essere ai sensi dell'art. 1662 c.c., e non escludono, pertanto, alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuiscono in alcun modo la responsabilità.

###### 4.1.2. Piani di Controllo Qualità

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 4.1.1., l'Appaltatore deve predisporre, per le produzioni che non siano di serie, i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ) sulla base dello schema allegato all'ordine; in tali Piani devono essere dettagliatamente elencate in forma sequenziale, con riferimento alle singole fasi di fabbricazione, le prove, i controlli ed i collaudi necessari a verificare la conformità della fornitura alle prescrizioni contrattuali ed a quelle emanate dall'Appaltatore stesso e vigenti nelle proprie officine.

Tali Piani devono essere inviati alla SOGIN almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle attività in officina per l'individuazione delle fasi a cui la SOGIN intende presenziare.

SOGIN individua per quali di tali fasi l'Appaltatore non può procedere senza esplicita autorizzazione e senza un esplicito svincolo da parte della SOGIN stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell'Appaltatore (fasi da segnalare).

#### 4.2. FABBRICAZIONE E RELATIVE PROVE

L'Appaltatore deve eseguire sotto la propria esclusiva responsabilità la fabbricazione in officina della fornitura nonché tutte le prove in officina previste nei Piani di cui al paragrafo 4.1.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Appaltatore ed approvate dalla SOGIN, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Nei casi previsti dal Contratto e nei limiti ivi precisati, l'Appaltatore deve mettere in atto un idoneo sistema di identificazione delle parti di fornitura, e di correlazione delle stesse con la registrazione delle prove.



Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN, che dovessero emergere nel corso della fabbricazione e delle relative prove, dovrà essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte di SOGIN.

#### 4.3. SORVEGLIANZA E RAPPRESENTANZA DI SOGIN

Ai sensi dell'art. 1662 c.c., SOGIN ha diritto di controllare e verificare, durante tutto il periodo di vigenza del Contratto, tramite propri rappresentanti, la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e di tutte le disposizioni emanate da SOGIN durante l'esecuzione della fornitura, nonché il corretto e tempestivo svolgimento, da parte dell'Appaltatore medesimo, di tutte le attività necessarie per l'esecuzione di quanto commissionatogli, con particolare riferimento, nell'ipotesi di fornitura e posa in opera, di tutte le attività necessarie per la fabbricazione in officina. SOGIN ha, in particolare, il diritto di effettuare controlli finalizzati:

- a) alla verifica del mantenimento dei requisiti di qualificazione da parte del Fornitore (es. iscrizioni in elenchi, albi professionali, certificazione di qualità);
- b) alla verifica del rispetto delle clausole contrattuali;
- c) al riscontro della qualità e quantità di quanto forma oggetto della fornitura;
- d) alla verifica del personale addetto alla fornitura;
- e) alla verifica del Sistema Qualità Aziendale, ove previsto;
- f) alla verifica degli aspetti di sicurezza e salute dei lavoratori;
- g) alla verifica degli aspetti ambientali.

Il personale di SOGIN e/o di terzi espressamente incaricato da SOGIN stessa può accedere in ogni momento alle officine, al fine di seguire le fasi di fabbricazione, le prove e i collaudi previsti nel Contratto, nonché prendere visione delle specifiche interne ed essere informato sui cicli di lavorazione, per effettuare i controlli e le verifiche di cui al precedente comma.

L'Appaltatore, tramite il proprio personale, deve collaborare al fine di consentire l'effettuazione dei controlli, comunicando tempestivamente a SOGIN le località ed i tempi di accesso, nonché date e tempi di esecuzione delle attività più significative.

La mancata segnalazione può comportare controlli aggiuntivi e sondaggi a spese dell'Appaltatore.

I controlli e le verifiche eseguite da SOGIN o da terzi per conto della stessa, non liberano l'Appaltatore da obblighi e responsabilità inerenti la corretta esecuzione delle attività, la loro rispondenza a tutto quanto contrattualmente previsto e al rispetto di norme e regolamenti in vigore.

SOGIN provvederà a comunicare per iscritto all'Appaltatore la presenza di difetti eventualmente rilevati in esito alle suddette verifiche e fornirà conseguentemente allo stesso le prescrizioni necessarie per la loro regolarizzazione (ivi compreso il rifacimento totale o parziale, a insindacabile giudizio di SOGIN stessa).

L'Appaltatore, a propria cura e spese, deve eseguire quanto prescrittogli da SOGIN, senza per questo aver diritto ad alcun differimento del termine di esecuzione della fornitura, né ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello contrattualmente pattuito, fatte salve le ipotesi di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016. e di cui al paragrafo 2.11 delle presenti Condizioni Generali.

I controlli e le verifiche di cui al presente paragrafo vengono esercitati da SOGIN tramite il Direttore dell'Esecuzione del contratto ovvero da personale appositamente incaricato, preposti alla direzione e al controllo tecnico, contabile, e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto delle presenti Condizioni Generali e del Contratto.

#### 4.4. RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Ove applicabile, l'Appaltatore, all'atto della stipula del Contratto, designa:



- un proprio rappresentante, delegato alla direzione amministrativa e tecnica;
- ove previsto dal D.Lgs. n. 81/08, il Responsabile della sicurezza;
- un soggetto autorizzato, a tutti gli effetti, a sostituire il Responsabile della sicurezza in caso di sua assenza.

Il rappresentante dell'Appaltatore ed il suo sostituto, ai quali competono tutte le responsabilità che, a norma delle vigenti disposizioni, derivano dalla conduzione tecnica ed amministrativa delle attività, devono essere in possesso dei requisiti di legge, essere muniti delle necessarie deleghe e avere adeguata competenza tecnica e piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali. A richiesta di SOGIN e, ove previsto (in ragione dell'importo contrattuale), il rappresentante deve essere munito dei necessari poteri conferiti mediante apposita procura speciale autenticata da consegnare al Direttore dell'Esecuzione.

L'Appaltatore non può proporre al cantiere il rappresentante od il suo sostituto se non previo gradimento di SOGIN e deve provvedere immediatamente e senza oneri per SOGIN alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme vigenti, ove SOGIN gli comunicati per iscritto il venir meno del gradimento.

Il rappresentante dell'Appaltatore o il suo sostituto devono essere reperibili in ogni momento per tutta la durata delle attività di fornitura in modo che nessuna operazione subisca ritardi per effetto della loro assenza.

#### **4.5. ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI A CURA DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, con congruo anticipo, deve comunicare a SOGIN l'elenco del personale impiegatizio e salariato proprio e di quello dipendente dagli eventuali subappaltatori, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie per accedere alle aree presso cui si eseguiranno le attività oggetto dell'appalto e per l'adempimento di altre eventuali incombenze di SOGIN.

In caso di utilizzo di lavoratori extracomunitari dovrà essere consegnata anche la documentazione di legge attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio di attività lavorativa in Italia, ad esempio permesso di soggiorno, nulla osta, ecc.

Il suddetto elenco dovrà essere aggiornato includendo, per le stesse finalità di cui sopra, anche il personale impiegato successivamente all'inizio delle attività.

L'Appaltatore dovrà, giornalmente, far pervenire a SOGIN l'elenco nominativo del personale presente addetto alle attività appaltate.

Sugli indumenti di detto personale dovrà essere apposto apposito tesserino, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 5 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'avvio delle attività è condizionato dall'inoltro a SOGIN di tutta la documentazione prevista all'Allegato XVII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., nonché di quanto previsto nel DUVRI/PSC.

Durante l'esercizio delle attività l'Appaltatore avrà comunque l'obbligo di comunicare a SOGIN, tempestivamente ed in forma scritta, ogni variazione rispetto a quanto già riportato nei documenti sopra citati.

SOGIN avrà comunque la facoltà di richiedere in ogni momento all'Appaltatore eventuali documenti aggiuntivi da cui risulti che il personale è regolarmente assunto, retribuito ed assicurato. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato a fornire prontamente a SOGIN tutta la documentazione integrativa richiesta.

L'Appaltatore si impegna a far rispettare tutti i suddetti adempimenti anche ai dipendenti degli eventuali subappaltatori e/o di terzi prestatori d'opera autorizzati.

L'avvio delle attività è subordinato, altresì, all'inoltro al Direttore dell'Esecuzione del contratto, o all'Unità aziendale SOGIN appositamente delegata, della documentazione tecnico-gestionale prevista contrattualmente

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



ed in particolare quella inerente la pianificazione e programmazione della qualità della fornitura, della progettazione e della committenza.

**4.6. APPRONTAMENTO IN OFFICINA** (paragrafo applicabile nel caso di fornitura e posa in opera)

L'Appaltatore deve dare comunicazione alla SOGIN dell'avvenuto approntamento in officina di ogni singola fase o di parti di esse con le sequenze previste nel Piano e Programma Generale di Fabbricazione di cui al paragrafo 4.1.1., intendendo con ciò che le singole fasi, o le parti stesse, sono pronte per la spedizione essendo già avvenute le prescritte prove e i collaudi.

SOGIN si riserva il diritto di far controllare da propri incaricati l'avvenuto approntamento in officina.

L'Appaltatore, nel rispetto dei termini contrattuali, può effettuare la spedizione delle parti di fornitura relative ad ogni singola fase solo ad esito positivo della propria ispezione finale su dette parti e solo dopo esplicita autorizzazione scritta della SOGIN.

Il termine di approntamento in officina di una intera fase, definito al paragrafo 6.2., deve essere certificato da un'ispezione finale eseguita dall'Appaltatore stesso; SOGIN si riserva di partecipare alle singole ispezioni finali dandone comunicazione all'Appaltatore almeno 10 giorni prima della presunta data di ispezione. In mancanza di detta comunicazione, l'Appaltatore può procedere all'effettuazione di detta ispezione.

**4.7. SPEDIZIONE E CONSEGNA**

In mancanza di esplicita previsione, quanto forma oggetto del Contratto dovrà essere reso franco destino imballo compreso. In tal caso, le consegne dovranno essere effettuate nelle ore lavorative (orari SOGIN) da lunedì a venerdì, con esclusione del sabato e giorni festivi, preavvertendo i destinatari con un anticipo di almeno 7 (sette) giorni. L'Appaltatore non potrà effettuare spedizioni al di fuori delle modalità di cui sopra salvo esplicita autorizzazione della SOGIN. Le forniture giunte a destino saranno scaricate dal mezzo del trasportatore a cura SOGIN se il relativo imballo consentirà lo scarico con normali mezzi meccanici di sollevamento (gru, autogrù, carrello a forche ecc.) senza che il personale SOGIN debba salire sul mezzo del trasportatore. Ove l'imballo non consentisse lo scarico con tali mezzi meccanici di sollevamento, o laddove SOGIN non avesse supporti per effettuare lo scarico, le merci dovranno essere poste a terra o su mezzi SOGIN di trasporto interno, secondo le istruzioni degli incaricati SOGIN, a cura e a spese del trasportatore. Salvo diversa pattuizione ed in espressa deroga all'art. 1510 del c.c., la consegna delle merci ordinate s'intenderà effettuata alla loro ricezione agli indirizzi precisati nel Contratto; qualora per la fornitura sia prevista l'assistenza alla posa in opera a cura dell'Appaltatore, la consegna s'intenderà effettuata al termine di ultimazione. Se nel Contratto è prevista la resa franco stabilimento dell'Appaltatore, le modalità di spedizione e/o trasporto saranno comunicate dalla SOGIN ad avviso di merce pronta; in tal caso il prezzo della fornitura è comprensivo del carico sul mezzo di trasporto.

**4.8. DEPOSITO FIDUCIARIO**

SOGIN è in facoltà di differire la data entro la quale il Fornitore è tenuto alla consegna dei materiali collaudati con esito favorevole, senza che, per i primi tre mesi, il Fornitore stesso possa pretendere compensi o indennizzi di sorta ovvero il pagamento delle spese di magazzinaggio, che si debbono ritenere compresi e compensati nel prezzo contrattuale. In ogni caso, i materiali si intendono passati in proprietà del Committente e lasciati in deposito fiduciario al Fornitore all'atto della richiesta di differimento della consegna.

Ai fini del pagamento di tali materiali, viene redatto apposito verbale di avvenuto passaggio di proprietà dei materiali stessi a SOGIN e di deposito fiduciario al Fornitore. Il pagamento non può superare la misura del 70% dell'importo complessivo della fornitura e comunque viene stabilito nel Contratto.

L'avvenuto passaggio di proprietà non vale, in nessun caso, a liberare il Fornitore dagli adempimenti relativi alla consegna della fornitura, né dagli altri obblighi derivanti dal Contratto.

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 20 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



È onere del Fornitore provvedere alla stipula di adeguate assicurazioni a copertura di tutti i rischi relativi al magazzinaggio.

I materiali lasciati in deposito fiduciario debbono essere custoditi separatamente dai beni appartenenti al Fornitore o a terzi e devono essere individuati per mezzo di scritte o cartelli, recanti la dicitura «Proprietà SOGIN». Il Fornitore risponde della buona conservazione dei materiali per l'intera durata del deposito fiduciario. In caso di avarie o di perdite derivanti da smarrimenti, furti, sottrazioni od altri eventi simili, il Fornitore deve provvedere, a sua cura e spese, alle riparazioni necessarie per la rimessa in efficienza del materiale avariato ed alla sostituzione di quello mancante o non riparabile.

Il fornitore predispone e mantiene attive procedure documentate per tenere sotto controllo la verifica, l'immagazzinamento e la conservazione di suddetti beni. È facoltà del committente di procedere a verifiche periodiche per il riscontro qualitativo e quantitativo dei suddetti beni.

Nel Contratto possono essere previste ulteriori ipotesi di responsabilità a carico del Fornitore.

## **5. TRASPORTO**

### **5.1. GENERALITA'**

L'Appaltatore deve curare, sotto la sua esclusiva responsabilità, l'imballaggio, l'approntamento al trasporto, il carico, il trasporto dalle officine fino al sito o impianto SOGIN e lo scarico di quanto fa parte della fornitura.

L'Appaltatore, con congruo anticipo rispetto alla data di spedizione della prima fornitura, deve consegnare a SOGIN il "Piano e Programma di Trasporto", ove sono indicati i termini di approntamento al trasporto delle singole parti, o di tutta la fornitura relativa alla fase, nonché i termini di spedizione.

L'Appaltatore deve comunicare a SOGIN le singole parti della fornitura pronte per la spedizione.

La spedizione deve essere effettuata entro 10 (dieci) giorni dall'autorizzazione scritta della SOGIN.

Qualora previsto nel Contratto, la SOGIN si riserva di effettuare, con la collaborazione dell'Appaltatore, il trasporto di parte o di tutta la fornitura sia con mezzi propri sia, a propria cura e spese, tramite trasportatori esterni; in questo caso il "Piano e Programma di Trasporto" deve essere consegnato a SOGIN con un anticipo, rispetto alla data di spedizione, da concordare tra le parti in relazione alla complessità della fornitura.

Quanto fa parte della fornitura deve essere opportunamente imballato ed approntato per la spedizione secondo la tecnica più aggiornata e con la cura che la natura del materiale ed i prevedibili rischi del trasporto consigliano.

L'Appaltatore deve anche tener conto, all'atto dell'imballaggio, di temporanee esposizioni ad agenti atmosferici, sia durante il trasporto che a destinazione.

All'atto della spedizione, l'Appaltatore deve inviare a SOGIN 3 (tre) copie delle liste definitive di spedizione con l'elenco dettagliato del materiale contenuto in ciascun collo e l'indicazione esatta dei pesi netti e lordi e delle dimensioni di ciascun collo.

Ogni collo, ove applicabile, deve portare le eventuali marcature che sono comunicate dalla SOGIN; inoltre ogni collo deve contenere, sia all'interno, sia in busta applicata esternamente, copia di dette liste, nonché copia dell'autorizzazione alla spedizione da parte della SOGIN e del verbale di ispezione finale.

Le eventuali parti di ricambio devono essere imballate separatamente dal resto della fornitura indicando, sugli imballaggi, la dicitura "parti di ricambio" e devono essere corredate dalla documentazione indicata al precedente comma.



## 5.2. SCARICO IN CANTIERE

L'Appaltatore deve effettuare, all'atto del ricevimento in cantiere dei materiali, una ispezione al fine di accertare l'assenza di danneggiamenti, la presenza della documentazione prescritta, ivi incluse le istruzioni di conservazione e la rispondenza dei materiali ricevuti alla suddetta documentazione.

SOGIN comunque si riserva di richiedere all'Appaltatore l'esecuzione di prove e/o controlli, atti a verificare che le attività di conservazione e di trasporto, dal collaudo in officina all'arrivo in cantiere, non abbiano danneggiato la fornitura.

Lo scarico nel cantiere di quanto fa parte della fornitura viene eseguito a cura e spese del Fornitore e sotto la sua esclusiva responsabilità; l'Appaltatore sotto la sua direzione e responsabilità può avvalersi dei mezzi di sollevamento della SOGIN, ove esistenti e previa autorizzazione scritta della SOGIN stessa.

## 5.3. ATTIVITA' DI MONTAGGIO

### 5.3.1. Personale dipendente dall'Appaltatore

L'Appaltatore deve provvedere all'esecuzione della fornitura con personale idoneo, di provate capacità ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse con l'esecuzione delle attività in relazione agli oneri ed obblighi derivatigli dal Contratto.

In particolare, egli deve provvedere a munirsi di tutta la mano d'opera comune, qualificata e specializzata occorrente per l'attività di cantiere entro i termini previsti dal programma cronologico, ove previsto, come eventualmente modificato in conformità del Contratto, ovvero dal Contratto stesso. In nessun caso l'Appaltatore ha diritto a compensi aggiuntivi di sorta se nel corso dello svolgimento delle attività deve modificare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, le previsioni iniziali relative alla mano d'opera da impiegare necessarie per eseguire a perfezione il contratto.

L'Appaltatore è tenuto ad impiegare personale di gradimento di SOGIN ed è parimenti tenuto a procedere all'allontanamento e/o alla sostituzione – nel rispetto delle norme vigenti e senza oneri per SOGIN – di quei dipendenti per i quali SOGIN avanzasse specifica e motivata richiesta.

### 5.3.2. Disciplina delle aree

L'Appaltatore deve mantenere la disciplina ed il buon ordine nelle aree operative ed è obbligato a fare osservare dal proprio personale comunque addetto alle attività di cantiere tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente documento, nonché quelle emanate dalla SOGIN, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, anche verso i terzi, dell'operato del personale da lui dipendente.

Si applica in ogni caso il Regolamento di Attuazione, nelle parti ancora vigenti a seguito dell'entrata in vigore del Codice, ed i successivi atti attuativi che lo sostituiranno espressamente.

### 5.3.3. Trattamento economico del personale e verifica regolarità contributiva (DURC)

L'Appaltatore deve applicare, nei confronti del personale addetto alla fornitura, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile, vigenti nel periodo di tempo e nelle località in cui si svolgono le attività, nonché adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti ed alle norme in vigore.

L'Appaltatore è obbligato a eseguire il pagamento delle retribuzioni spettanti al proprio personale durante l'esecuzione del Contratto, a mezzo bonifico bancario o postale. Tale modalità di pagamento dovrà essere ottemperata anche dall'eventuale subappaltatore, nonché dai terzi autorizzati riguardo il rispettivo personale.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



La documentazione deve essere custodita a cura dell'Appaltatore per tutta la durata contrattuale e presentata a SOGIN a sua richiesta.

L'Appaltatore manleverà e terrà indenne la SOGIN da tutti gli importi che quest'ultimo dovesse essere chiamato a versare per retribuzioni, contributi previdenziali, premi assicurativi obbligatori e ritenute fiscali relativi al personale dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori, nonché per danni subiti dal personale medesimo che fossero causati dall'Appaltatore o dagli eventuali subappaltatori.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di esibire a SOGIN, ogni qualvolta vengano richiesti e fino alla scadenza del Contratto, i libri paga, i bonifici bancari o postali effettuati a favore del personale impegnato sotto qualsiasi forma nell'esecuzione dell'attività, attestante la corresponsione di paghe, indennità varie ed il pagamento di contribuzione previdenziale ed assistenziale connesse alle prestazioni effettuate. SOGIN si riserva di effettuare gli accertamenti che riterrà più opportuni.

SOGIN, richiederà, anche con riferimento alle eventuali imprese subappaltatrici, prima dell'inizio delle attività appaltate, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici concernenti i dipendenti propri e delle predette Imprese Subappaltatrici. Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) dell'Appaltatore e di eventuali subappaltatori sarà poi richiesto con cadenza periodica.

Resta stabilito che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subcontratti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 50/2016.

Prima di procedere al pagamento la SOGIN si riserva inoltre di verificare che, ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/1973 e s.m.i., non sussistano inadempimenti, a carico dell'Appaltatore e/o dell'eventuale subappaltatore, all'obbligo di versamento derivante da notifica di una o più cartelle di pagamento, nonché la regolarità retributiva a favore dei propri dipendenti attraverso la consegna a SOGIN del libro unico.

### **3.3.1 Trattamento retributivo dei lavori impiegati nell'esecuzione dell'appalto**

Nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, l'Appaltatore, ovvero il subappaltatore laddove liquidato direttamente, è tenuto a produrre mensilmente e per tutta la durata del contratto, la documentazione, attestante il regolare adempimento degli obblighi retributivi nei confronti dei propri dipendenti.

La documentazione dovrà essere inviata a SOGIN in formato elettronico all'indirizzo di posta certificata dedicato.

SOGIN provvederà al pagamento del corrispettivo previa produzione, da parte dell'Appaltatore, della documentazione prevista.

In caso di inadempimento dei suddetti obblighi si applica quanto previsto dal comma 6 dell'art. 30 del Codice. Tutte le informazioni e la documentazione da produrre mensilmente a SOGIN sono reperibili al seguente indirizzo: [www.sogin.it](http://www.sogin.it).

### **5.3.4. Lavoratori somministrati e collaborazioni**

Nel caso in cui l'Appaltatore, nel pieno rispetto di quanto disposto in materia dal D.Lgs. n. 276/ 2003 e s.m.i., intenda avvalersi, durante l'esecuzione del Contratto, di lavoratori somministrati, è obbligato a comunicare per iscritto a SOGIN tale volontà, indicando le motivazioni, il numero dei lavoratori e le attività interessate.

Tale obbligo sussiste anche per i soggetti acquisiti con contratto di co.co.co.

SOGIN, verificato il possesso da parte di detti lavoratori di tutti i requisiti previsti, provvederà ad autorizzare l'Appaltatore con atto scritto.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



### 5.3.5. Prova degli adempimenti

Ove contemplato da specifiche previsioni normative o, in ogni caso, ove SOGIN lo richieda, l'Appaltatore deve dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente paragrafo, restando inteso che la mancata richiesta da parte di SOGIN non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

## 5.4. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CANTIERI (paragrafo applicabile in caso di fornitura e posa in opera)

### 5.4.1. Impianti di cantiere e opere provvisori

L'Appaltatore deve provvedere ad attuare quanto indicato nel PSC e suoi allegati. La SOGIN di norma fornisce i punti di recapito delle varie utenze, descritte nei documenti facenti parte del PSC.

L'Appaltatore, tenuto conto dell'entità e della natura delle attività di cantiere e delle condizioni ambientali, deve provvedere a sua cura e spese alla progettazione, installazione, costruzione e manutenzione dei più adeguati ed efficienti impianti di cantiere ed opere provvisori necessari allo svolgimento delle attività ed al loro compimento a perfetta regola d'arte entro i termini previsti dal programma cronologico, anche se modificato in conformità del Contratto.

Comunque l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso della fornitura deve modificare, sia sotto il punto di vista qualitativo sia quantitativo, o sostituire, gli impianti di cantiere e le opere provvisori rispetto alle proprie previsioni iniziali.

L'Appaltatore deve inoltre tenere costantemente in cantiere le opportune riserve ed i ricambi per gli impianti di cantiere dei quali deve comunque garantire, eventualmente a mezzo di propria officina, la manutenzione ordinaria e straordinaria. L'Appaltatore deve, altresì, curare che i cantieri siano mantenuti in piena efficienza per tutta la durata delle attività, anche nel caso di sospensione, e fino alla data di ripiegamento del cantiere; in particolare l'Appaltatore non può allontanare dai cantieri macchinari e attrezzature senza preventivo benestare di SOGIN. In caso di difetti o avarie, le attrezzature dell'Appaltatore non ritenute in perfetta efficienza dovranno essere prontamente riparate o sostituite, a cura e spese dell'Appaltatore stesso, e comunque in modo e tempo tali da non compromettere la continuità delle attività.

### 5.4.2. Disposizioni dei cantieri

Nella disposizione dei cantieri l'Appaltatore deve tenere debito conto, oltre che della natura delle attività di cantiere, anche di tutti gli elementi derivanti dalle condizioni ambientali.

La disposizione dei cantieri deve essere preventivamente concordata con il CSE e successivamente approvata da SOGIN, senza che questa approvazione implichi alcuna responsabilità per la stessa. Qualora nel corso delle attività SOGIN richieda lo spostamento di impianti di cantiere e/o opere provvisori dell'Appaltatore, questi è tenuto a darvi sollecitamente corso ed ha diritto alla rifusione degli oneri sopportati e documentati, salvo che la causa dello spostamento sia a lui imputabile.

### 5.4.3. Trasporti, immagazzinamenti e depositi

L'Appaltatore deve provvedere alle movimentazioni nell'ambito dei cantieri, compresi il trasporto, carico, scarico, deposito ed immagazzinamento di tutti i materiali, apparecchiature e macchinari occorrenti per l'esecuzione delle attività appaltate, anche se per tale fine approvvigionati direttamente da SOGIN.

Tutti i materiali forniti da SOGIN, inerenti l'oggetto dell'appalto, saranno messi a disposizione dell'Appaltatore nei luoghi indicati in specifiche disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto e dovranno essere ritirati e, ove non utilizzati, riconsegnati direttamente dall'Appaltatore stesso, secondo le modalità stabilite da SOGIN.

L'Appaltatore, all'atto del prelievo dei materiali e/o macchinari, e/o attrezzature fornitigli da SOGIN, è tenuto a verificarne il perfetto stato assumendosi, a partire da quel momento, le responsabilità per tutti i difetti e danni

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 24 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato



che venissero eventualmente constatati nel corso o alla fine dell'attività; conseguentemente lo stesso è tenuto ad effettuare a sua cura e spese tutte le riparazioni e le sostituzioni che si rendessero necessarie per eliminare i difetti o i danni arrecati ai medesimi. È fatto, inoltre, obbligo all'Appaltatore di custodire i materiali di proprietà SOGIN e presi in carico dal medesimo.

L'Appaltatore è, inoltre, obbligato a predisporre gli spazi liberi necessari, i depositi ed i magazzini, ed a mantenerli ed esercirli in maniera da assicurare la perfetta conservazione del contenuto, separato nelle diverse qualità, restando inoltre a suo carico l'onere di eventuali movimentazioni dei suddetti materiali, apparecchiature e macchinari, che si manifestino necessari ed opportuni nel corso delle attività di cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a dar corso a tutti gli eventuali spostamenti richiesti da SOGIN.

L'Appaltatore risponde dell'eventuale ammanco, sottrazione, deperimento o calo di quanto fornito da SOGIN, qualora questi siano imputabili all'Appaltatore medesimo anche solo a titolo di colpa, potendo egli escludere la propria responsabilità solo a fronte di comprovati motivi di forza maggiore e/o caso fortuito indipendenti dalla propria volontà, i quali dovranno essere comunicati per iscritto e debitamente documentati.

L'entrata e l'uscita di quanto approvvigionato da SOGIN da tali depositi e magazzini sono regolate dalle disposizioni impartite da SOGIN medesima.

#### 5.4.4. Soggezioni particolari

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta in ragione di eventuali pregiudizi e/o soggezioni che possano essergli comunque causati, anche all'interno dei cantieri, dall'uso e dall'esercizio normale dei beni, installazione e forniture, di SOGIN o di terzi, nonché da servitù a favore di SOGIN o di terzi; e ciò in particolare per quanto riguarda la presenza e la manutenzione di fabbricati, manufatti, strade, corsi d'acqua, condotti, ovvero la presenza di impianti destinati alla produzione, trasformazione e trasmissione di energia elettrica, o di parte di essi, in costruzione e in esercizio, ivi compresi cavi elettrici e macchinari sotto tensione di ogni genere.

#### 5.4.5. Custodia

Ove necessario, l'Appaltatore deve provvedere alla custodia sia diurna sia notturna dei cantieri nonché della fornitura, per tutta la durata delle attività e fino al termine di ultimazione dell'ultima fase e questo anche durante gli eventuali periodi di sospensione delle attività stesse, provvedendo a propria cura e spese ad ogni attività finalizzata alla conservazione e manutenzione.

L'accesso ai cantieri deve essere rigorosamente proibito a tutte le persone non addette alle attività.

Eventuali visite di estranei devono essere dall'Appaltatore preventivamente comunicate a SOGIN e da questa espressamente autorizzate in forma scritta.

Inoltre l'Appaltatore è responsabile della conservazione, della custodia e dell'impiego dei materiali, dei macchinari e delle attrezzature che deve utilizzare, ed in particolare di quelli consegnati in comodato o a qualunque altro titolo da SOGIN, a partire dalla data in cui li ha ricevuti, sollevando pertanto SOGIN da ogni responsabilità anche per eventuali danni a terzi. Per i materiali, le attrezzature e/o i macchinari forniti da SOGIN e non utilizzati, oppure smontati nel corso dell'appalto e destinati ad essere restituiti a SOGIN, tali obblighi cessano al momento della restituzione presso i siti prescritti da SOGIN stessa.

#### 5.4.6. Pulizia

I cantieri e i beni devono essere mantenuti adeguatamente puliti ed ordinati dall'Appaltatore durante tutto il corso delle attività di sua competenza.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



#### 5.4.7. Ripiegamento dei cantieri

Al completamento dell'attività di cantiere, l'Appaltatore deve dare corso al progressivo ripiegamento dei cantieri, secondo un programma concordato in precedenza con SOGIN, provvedendo alla demolizione delle opere provvisorie, al trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, nonché al trasporto presso i propri depositi dei macchinari e/o attrezzature di proprietà utilizzati per l'esecuzione delle attività, dandone la necessaria certificazione di legge, lasciando le aree utilizzate sgombre e ben sistemate in modo da evitare danni alle cose ed alle persone.

Qualora l'Appaltatore non provveda ad effettuare le suddette operazioni di ripiegamento dei cantieri nel rispetto del programma cronologico concordato, SOGIN si riserva il diritto di provvedervi direttamente, addebitando all'Operatore economico inadempiente i relativi costi ed oneri.

#### 5.4.8. Incolumità delle persone ed infortuni

L'Appaltatore deve dare immediata comunicazione scritta a SOGIN di qualsiasi evento che coinvolga l'incolumità delle persone in relazione all'esecuzione delle attività oggetto della fornitura e – entro 3 (giorni) giorni lavorativi successivi all'evento – deve informare dettagliatamente SOGIN con specifica comunicazione sottoscritta.

Inoltre, l'Appaltatore in caso di infortunio a lavoratori propri e/o di eventuali subappaltatori e/o di eventuali ulteriori imprese da lui coinvolte nell'esecuzione dell'appalto, deve allegare alla comunicazione di cui al comma precedente copia di ogni denuncia di infortunio presentata alle Autorità competenti, intendendosi acquisito a cura dell'Appaltatore il consenso al trattamento e alla comunicazione a SOGIN dei relativi dati personali.

### 5.5. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

#### 5.5.1. Coordinamento e subordinazione rispetto ad altre attività della SOGIN.

L'Appaltatore è tenuto a svolgere la propria attività in modo da non ostacolare quella svolta direttamente da SOGIN e da altri appaltatori o fornitori che operano nei cantieri per il buon andamento dell'insieme di tutte le attività. Lo svolgimento della fornitura può, anzi, essere subordinato allo svolgimento contemporaneo di tali attività, con particolare riguardo al progressivo arrivo di macchinari, apparecchiature e attrezzature, nonché al loro montaggio e avviamento.

L'Appaltatore deve mantenere gli opportuni contatti con i suddetti appaltatori e fornitori in maniera da non ostacolare il migliore coordinamento di tutte le attività.

In caso di inosservanza delle disposizioni del presente articolo, l'Appaltatore è responsabile di tutte le conseguenze che ne possano derivare a SOGIN e/o a terzi.

#### 5.5.2. Consegna delle aree

Salvo quanto previsto nel Contratto, SOGIN mette a disposizione dell'Appaltatore le sole aree sulle quali dovranno essere eseguiti i montaggi in opera oggetto dell'appalto, oltre alle relative aree per eventuali baraccamenti e depositi temporanei indicate nel PSC e sugli allegati, ovvero nel DUVRI.

SOGIN comunicherà all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata, con almeno cinque giorni di anticipo, il giorno, l'ora e il luogo fissati, entro il termine previsto nel Contratto, per la consegna delle aree necessarie per dare inizio alle attività, nonché delle eventuali opere ed installazioni già esistenti. Della consegna viene redatto verbale che è sottoscritto dai contraenti ed al quale sono allegati gli eventuali disegni delle planimetrie, dei rilievi, dei tracciati, delle opere e delle installazioni esistenti.

L'Appaltatore è obbligato a presentarsi nel giorno, nell'ora e nel luogo fissati per prendere in consegna le aree, ad eccezione del caso in cui fosse a ciò impossibilitato per cause di forza maggiore indipendenti dalla sua



volontà. In tale ultimo caso, egli avrà l'onere di darne tempestiva comunicazione a SOGIN, specificando le cause di forza maggiore verificatesi e chiedendo conseguentemente un differimento del termine per la presa in consegna delle aree. SOGIN si riserva di valutare tale richiesta e le giustificazioni adottate dall'Appaltatore, concedendo, se del caso, un differimento dei termini.

Nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti all'appuntamento prefissato per prendere in consegna le aree senza aver fornito adeguata giustificazione, SOGIN assegnerà al medesimo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale SOGIN stessa si riserva il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., nonché ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

### 5.5.3. Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne

Qualora, entro dieci giorni dalle consegne delle aree presso cui si dovranno eseguire le attività, l'Appaltatore non abbia comunicato per iscritto alla SOGIN le sue osservazioni, le consegne stesse si considerano integralmente accettate.

Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore entro il predetto termine, la SOGIN deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro trenta giorni dalla loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'Appaltatore si intendono integralmente accettate.

### 5.5.4. Comunicazioni

Tutte le comunicazioni all'Appaltatore (istruzioni, prescrizioni, trasmissione di dati e disegni, contestazioni, ecc.) hanno luogo esclusivamente in forma scritta, tramite raccomandata A/R (eventualmente anticipata a mezzo fax) o posta elettronica certificata. Quando sono effettuate presso SOGIN hanno luogo a mezzo di ordine scritto apposti anche sul Registro delle prestazioni di cui al paragrafo 5.6.

Nel caso in cui l'Appaltatore non presenti in forma scritta le sue osservazioni entro 10 (dieci giorni) dalla ricezione della comunicazione di SOGIN, i contenuti delle comunicazioni predette si considereranno integralmente accettati e l'Appaltatore medesimo decadrà dal diritto di avanzare riserve. Sulle osservazioni eventualmente presentate dall'Appaltatore SOGIN deve comunicare per iscritto le proprie determinazioni entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ricezione. In caso contrario, le osservazioni dell'Appaltatore si intendono integralmente accettate.

E' onere dell'Appaltatore richiedere per iscritto, e in tempo utile, le istruzioni o l'invio di documenti o disegni che possano fargli difetto. Di conseguenza, in nessun caso la mancanza dei predetti elementi può essere opposta a SOGIN.

### 5.5.5. Costatazioni in contraddittorio

Qualora l'Appaltatore intenda far valere un fatto o una situazione verificatesi nel corso della gestione del Contratto, esso ha l'onere di darne immediata (e comunque non oltre il giorno successivo dal verificarsi dell'evento) comunicazione a mezzo fax o posta certificata al Direttore dell'Esecuzione del contratto, al fine di procedere alla constatazione in contraddittorio entro giorni cinque dalla scoperta del fatto o della situazione.

L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna pretesa o riserva in ordine a fatti o situazioni per i quali, pur essendo stato possibile effettuare la constatazione in contraddittorio, la stessa non sia stata richiesta nei termini sopra richiamati.

L'Appaltatore è tenuto a far constatare tempestivamente ogni eventuale irregolarità nella esecuzione di opere che non siano di sua competenza ma che possano comunque condizionare la sua attività.

## 5.6. REGISTRO DELLE PRESTAZIONI

Il Direttore dell'Esecuzione, ovvero persona dallo stesso incaricata, tiene un registro su cui annota giornalmente, settimanalmente o almeno con cadenza quindicinale, l'ordine, il modo in cui sono effettuate le

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



prestazioni, la specie e il numero delle risorse, nonché eventuali mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dell'appalto.

Nel registro sono altresì riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi alle prestazioni che possono influire sui medesimi inserendovi, qualora applicabile, le osservazioni meteorologiche, idrometriche e tutte quelle altre particolarità che possono essere utili.

Nel registro, anche nell'ipotesi che l'appalto ricomprenda attività di progettazione, sono, altresì, annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RP e del Direttore dell'Esecuzione, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei servizi, le variazioni o addizioni ritualmente disposte.

Il Direttore dell'Esecuzione verifica l'esattezza delle annotazioni sul registro eventualmente apposte da persona dallo stesso incaricata ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'incaricato.

Le prestazioni a consuntivo devono essere elencate in apposite liste giornaliere in cui sono indicati le prestazioni eseguite, le qualifiche ed il tempo di effettivo impiego della mano d'opera, dei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera e le quantità dei materiali forniti.

#### **5.7. PREVENZIONE E RISARCIMENTO DEI DANNI**

L'Appaltatore deve porre in essere di sua iniziativa ogni provvedimento ed usare ogni precauzione e la massima diligenza per evitare danni di qualsiasi genere a persone e cose.

L'Appaltatore deve, in particolare, adottare tutte le disposizioni necessarie affinché le opere appaltate, gli impianti di cantiere e le opere provvisorie non subiscano o, a loro volta, arrecano danni a persone e/o a cose.

In ogni caso, fermo quanto previsto al precedente paragrafo 2.7., al risarcimento dei danni eventualmente verificatisi provvede l'Appaltatore, a carico del quale ricadono altresì tutti i danni, perdite o avarie che, comunque, dovessero verificarsi, durante il corso della fornitura dei materiali e fino al collaudo definitivo degli stessi, ai propri impianti di cantiere e alle opere provvisorie.

L'Appaltatore è obbligato ad intervenire nei giudizi che fossero eventualmente promossi da terzi contro SOGIN in relazione alla richiesta di risarcimento danni di cui al presente articolo, domandare ed accettare l'estromissione dal giudizio di SOGIN stessa e, in ogni caso, manlevare quest'ultima nel caso di una eventuale soccombenza in giudizio.

#### **5.8. DIFFICOLTA' DI ESECUZIONE**

Con riferimento all'art. 1467 c.c. ed a parziale deroga del secondo comma dell'art.1664 c.c., si stabilisce che, ove nel corso delle forniture insorgano comprovate non prevedibili difficoltà, anche di carattere straordinario, tali da rendere notevolmente più onerosa l'esecuzione della fornitura, l'Appaltatore ha diritto di ottenere da SOGIN, dandone immediata e dettagliata notifica per iscritto, l'accertamento delle stesse. Accertato il carattere straordinario ed imprevedibile delle sopravvenute difficoltà e la conseguente eccessiva onerosità delle forniture, l'Appaltatore non acquista per questo il diritto di ottenere compenso alcuno, ma può esclusivamente chiedere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 cc., salvo che SOGIN non si dichiari disposta a compensare equamente gli oneri che l'Appaltatore stesso debba sostenere per superare le sopravvenute imprevedibili difficoltà.

In caso di mancata accettazione del compenso proposto, l'Appaltatore è tenuto alla prosecuzione delle forniture sulla base dei compensi fissati da SOGIN salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare riserve.

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certificate l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 28 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato



### 5.9. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA

Ai sensi dell'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le prestazioni procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Contratto, SOGIN può disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto medesimo, compilando, se possibile con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni, l'imputabilità delle medesime, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta da SOGIN per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione della fornitura stessa, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può chiedere la risoluzione del Contratto senza indennità; se SOGIN si oppone, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Negli altri casi non è dovuto all'Appaltatore alcun indennizzo.

La sospensione ha effetto a partire dal giorno stabilito nel verbale di sospensione.

L'Appaltatore deve, a decorrere da tale data, far cessare le prestazioni, lasciando immutata la consistenza delle aree, provvedendo alla custodia, conservazione e manutenzione delle aree, ferme restando tutte le altre obbligazioni che per legge e per contratto su di lui incombono.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, SOGIN dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento della fornitura, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di prestazioni eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle forniture non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei servizi sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle prestazioni, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva per iscritto.

### 5.10. DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare le prestazioni nel termine fissato, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, può richiederne la proroga a SOGIN, in forma scritta e con istanza debitamente motivata e documentata.

Sull'istanza di proroga decide il responsabile del procedimento, sentito il Direttore dell'Esecuzione, entro 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Nel caso di sospensioni totali o parziali disposte da SOGIN per cause diverse, e in quanto compatibili, da quelle di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto a titolo di clausola penale ai sensi dell'articolo 1382 c.c..

### 5.11. VERIFICHE, ISPEZIONI, ASSISTENZA ALLE VERIFICHE ED AI CONTROLLI DI SOGIN

SOGIN ha diritto, in ogni momento, di verificare le forniture e di eseguire o far eseguire da terzi ispezioni e controlli sulle stesse in corso di esecuzione. L'Appaltatore non potrà opporsi a tali ispezioni e controlli, ma dovrà fornire la propria assistenza al fine di agevolare lo svolgimento.



I controlli e le verifiche di SOGIN nel corso delle forniture non escludono né la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e/o difformità delle stesse in tutto o in parte, né la garanzia dell'Appaltatore per le parti e i materiali già controllati e verificati.

Qualora, nel corso delle verifiche, SOGIN riscontri la presenza di vizi e/o difetti delle forniture imputabili all'Appaltatore, essa stabilisce un termine entro il quale l'Appaltatore deve eliminare tali vizi e/o difetti, dandone comunicazione all'Appaltatore in forma scritta, mediante posta certificata. In mancanza, SOGIN potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Qualora particolari circostanze lo richiedano, l'Appaltatore deve sospendere le attività oggetto della fornitura se ciò sia riconosciuto necessario da SOGIN per il buon svolgimento delle operazioni di controllo suddette.

## **5.12. PIANI E PROGRAMMI DELLE ATTIVITA' DI CANTIERE**

### **5.12.1. Piani e Programmi Generali di Montaggio**

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività in cantiere di quanto forma oggetto del Contratto, deve predisporre il "Piano e Programma Generale di Montaggio", sulla base dello schema allegato all'ordine; in tale Piano devono essere elencate le attività previste dall'Appaltatore stesso per la realizzazione di ciascuna delle fasi di attività entro i termini contrattuali prescritti, con l'indicazione dei programmi cronologici di dettaglio e delle metodologie delle varie fasi di attività, nonché dei tempi di arrivo delle parti della fornitura e di quelli di allestimento sia degli impianti di cantiere sia delle opere provvisori.

In tale Piano devono essere altresì elencati i controlli, le prove ed i collaudi necessari per accertare la corrispondenza della fornitura alle caratteristiche richieste, compresi i controlli, le prove ed i collaudi richiesti da organi ufficiali italiani che hanno competenza nell'approvazione della fornitura. Tale Piano deve essere inviato alla SOGIN almeno 60 giorni prima dell'inizio delle attività in cantiere, per l'individuazione, da parte della SOGIN stessa, dei criteri con i quali intende effettuare la propria sorveglianza. L'Appaltatore deve tenere aggiornato il Piano con cadenza almeno trimestrale e deve inviarlo alla SOGIN ad ogni aggiornamento.

La conoscenza da parte della SOGIN del piano esecutivo non esclude alcuno degli oneri ed obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità.

### **5.12.2. Piani di Controllo Qualità**

Il Fornitore deve predisporre i "Piani di Controllo Qualità" (PCQ), sulla base dello schema allegato al Contratto.

Tali Piani, devono essere inviati alla SOGIN almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio delle attività, al fine di individuare le fasi in relazione alle quali SOGIN medesima intende esercitare azioni di sorveglianza.

Per tali fasi SOGIN, individua quelle per le quali l'Appaltatore non può procedere senza esplicita autorizzazione da parte di SOGIN stessa (fasi vincolanti) e quelle per le quali è sufficiente la segnalazione da parte dell'Appaltatore (fasi da segnalare).

### **5.12.3. Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento**

Con riferimento al Piano di cui al paragrafo 5.12.1, l'Appaltatore deve predisporre i "Piani e Programmi delle Prove di Funzionamento", sulla base dello schema allegato all'ordine, corredati delle relative istruzioni e procedure come indicato nel PPP, di cui al precedente paragrafo 3.2.

Tali Piani devono essere inviati alla SOGIN almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle prove.

## **5.13. MONTAGGIO - APPRONTAMENTO AL PRIMO AVVIAMENTO**

L'Appaltatore deve eseguire, sotto la propria esclusiva responsabilità, il montaggio in opera ed i controlli funzionali di quanto forma oggetto del Contratto secondo quanto specificato nel Contratto medesimo.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



Nel periodo previsto per il montaggio devono essere eseguite tutte le prove previste nei Piani di cui al precedente paragrafo 5.12.3.

Tutte le prove devono essere effettuate in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Appaltatore ed approvate dalla SOGIN, qualora previsto nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

L'Appaltatore deve verificare in loco che le opere, sulle quali deve essere eseguito il montaggio, siano corrispondenti ai dati di progetto ed alle relative istruzioni impartite dall'Appaltatore stesso; la mancata corrispondenza ai suddetti dati ed alle relative istruzioni genera responsabilità diretta ed esclusiva in capo all'Appaltatore.

A completamento delle attività di montaggio, l'Appaltatore deve eseguire i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento.

Al termine dei controlli funzionali, con esito positivo, viene redatto il verbale di Termine di Approntamento (T.A.) debitamente sottoscritto dalle parti.

Alle non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN, si applicano i disposti del paragrafo 2.11.1.

#### **5.14. PROVE DI FUNZIONAMENTO**

Successivamente al Termine di Approntamento, alla data contrattualmente prevista, l'Appaltatore deve eseguire le prove di funzionamento previste nei piani di cui al paragrafo 5.12.3, in accordo con appropriate procedure scritte, predisposte dall'Appaltatore ed approvate dalla SOGIN, qualora previste nel PPP di cui al paragrafo 3.2.

Durante il periodo di svolgimento delle prove di funzionamento, l'Appaltatore deve istruire convenientemente il personale della SOGIN in merito al corretto funzionamento di quanto forma oggetto del Contratto.

Il completamento delle prove di funzionamento, con esito positivo, dà luogo al termine di ultimazione (T.U.). Il termine di ultimazione è accertato da apposito verbale debitamente sottoscritto dalle parti e a far data dal verbale stesso, la fornitura viene presa in consegna provvisoria da parte della SOGIN.

Eventuali non conformità ai requisiti contrattuali ed alle prescrizioni contenute in documenti approvati dalla SOGIN sono disciplinati dal paragrafo 2.11.1.

#### **5.15. ESERCIZIO PROVVISORIO**

La SOGIN si riserva di richiedere all'Appaltatore, dopo la consegna provvisoria della fornitura, e prima del collaudo – verifica di conformità, prestazioni di personale dell'Appaltatore per l'esercizio provvisorio.

La SOGIN, qualora non già previsto nel Contratto, concorda con l'Appaltatore gli oneri connessi all'utilizzo di tali prestazioni.

#### **5.16. VERIFICA DI CONFORMITA'**

Compatibilmente con la natura delle prestazioni, dopo che è stata constatata l'avvenuta ultimazione delle prestazioni, l'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel Contratto.

La verifica di conformità è avviata entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni e verrà condotta nel corso dell'esecuzione del Contratto quando per la natura delle prestazioni oggetto di affidamento sia possibile soltanto l'effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale e quando trattasi di prestazioni periodiche.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'Esecuzione ovvero da incaricati SOGIN e conclusa entro 60 (sessanta) giorni dall'ultimazione delle prestazioni.

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 31 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



La verifica è effettuata in contraddittorio con l'Appaltatore, attraverso accertamenti e riscontri che il Direttore dell'Esecuzione ovvero il soggetto incaricato ritenga necessario.

L'Appaltatore a proprie spese deve mettere a disposizione di SOGIN eventuali mezzi necessari per l'effettuazione della verifica.

Della verifica di conformità viene redatto processo verbale sottoscritto dalle Parti.

Il soggetto che procede alla verifica indica se le prestazioni sono o meno collaudabili. In presenza di difetti e/o mancanze di lieve entità viene assegnato all'Appaltatore un termine congruo per adempiere. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato quando risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

SOGIN si riserva, nel caso di appalti sottosoglia, la facoltà di sostituire la verifica di conformità con l'attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'Esecuzione.

Salvo quanto previsto al precedente par. 4.8. l'avvenuto collaudo dei beni non comporta il trasferimento di proprietà a SOGIN se non quando gli stessi siano stati anche consegnati e accettati.

## 6. PROGRAMMA CRONOLOGICO

### 6.1. ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI

Date le speciali soggezioni cui può essere subordinata la fornitura, in relazione ai particolari vincoli relativi allo svolgimento progressivo delle altre attività che si eseguono per conto della SOGIN, l'esecuzione della fornitura può essere frazionata, agli effetti cronologici, in singole fasi di lavoro, aventi ciascuna termini contrattuali differenziati.

La suddivisione della fornitura in fasi non fa venir meno l'unicità del rapporto contrattuale.

### 6.2. TERMINI CONTRATTUALI

Il programma cronologico stabilisce, di norma, per ogni fase, i seguenti termini contrattuali:

- inizio programma cronologico (IPC)
- termine approntamento in officina (TAO)
- inizio montaggio (IM)
- termine montaggio (TM)
- termine di approntamento (TA)
- termine ultimazione (TU)

nonché gli altri eventuali termini indicati nel Contratto.

Il programma cronologico ha carattere esecutivo e impegna, in ogni caso, l'Appaltatore al rispetto di tutti i termini di tempo in esso indicati. Nel concordare tali termini, l'Appaltatore ha tenuto debitamente conto di tutte le alee connesse con l'esecuzione del Contratto.

Ove, per effetto delle modifiche di cui al paragrafo 2.11, si determinino variazioni nell'entità di alcune fasi, i termini contrattuali relativi sono, se necessario, congruamente differiti.

I termini contrattuali sopra indicati sono così definiti:

Inizio Programma Cronologico (IPC)

E' il termine di inizio delle attività oggetto della fase.

Termine Approntamento in Officina (TAO)

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



E' il termine entro il quale la fornitura oggetto della fase è nella sua totalità spedita e/o pronta per la spedizione, essendo già avvenute tutte le prove e collaudi in officina nonché l'emissione finale dei documenti previsti nel PPP in relazione al TAO medesimo.

Inizio Montaggio (IM)

E' il termine entro il quale l'Appaltatore deve dare inizio all'attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della singola fase.

Termine Montaggio (TM)

E' il termine entro il quale l'Appaltatore deve completare le attività di montaggio in cantiere della fornitura oggetto della fase, comprese le prove previste per le fasi di montaggio.

Termine di Approntamento (TA)

E' il termine entro il quale l'Appaltatore, decorso il Termine di Montaggio, deve completare i controlli funzionali necessari ad approntare la fornitura al primo avviamento, come indicato al paragrafo 5.14.

Termine Ultimazione (TU)

E' il termine entro il quale l'Appaltatore, decorso il Termine di Approntamento, deve completare le prove di funzionamento, come indicato al paragrafo 5.14.

Tale termine coincide con l'approntamento al funzionamento commerciale.

I termini contrattuali in precedenza descritti sono, ad eccezione dell'IPC, accertati da appositi verbali debitamente sottoscritti dalle parti.

La redazione dei verbali di TAO, TM, TA e TU è subordinata al favorevole esito dell'ispezione effettuata dalla SOGIN sulla fornitura, al fine di accertare la conformità della fornitura stessa e della documentazione relativa alle prescrizioni contrattuali.

Tali ispezioni devono, di norma, essere effettuate in concomitanza con le analoghe attività di ispezione eseguite dall'Appaltatore.

### **6.3. DIFFERIMENTO DEI TERMINI CONTRATTUALI**

Nel caso di interruzione dell'attività o ritardo nella sua esecuzione, determinato da una o più delle cause appresso elencate, l'Appaltatore ha il diritto di chiedere il differimento dei termini contrattuali per un periodo da concordare e, di norma, non superiore al tempo inutilmente decorso per tali cause:

- a) eventi di forza maggiore;  
resta inteso che non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili ai subfornitori, salvo il caso che il ritardo sia dovuto allo scarto di materiali principali di particolare rilevanza nella fornitura e sempreché l'Appaltatore dimostri di aver messo in atto ogni possibile accorgimento per evitare il lamentato ritardo; altresì non sono compresi tra tali eventi i ritardi imputabili a difficoltà economiche e tecniche sopravvenute negli approvvigionamenti;
- b) differimenti e sospensioni dei termini contrattuali ai sensi dei paragrafi 2.11.1 e 5.9.;
- c) stato di avanzamento delle opere civili connesse con l'oggetto del Contratto, tale da non consentire all'Appaltatore l'inizio dei montaggi alla data per la quale esso sia effettivamente pronto per l'inizio dei montaggi medesimi, comunque non prima della data prevista dal programma cronologico;
- d) ritardi nel montaggio e nella messa in fornitura di altre parti non oggetto della fornitura che determinino un ritardo nei programmi di montaggio e di messa in fornitura di quanto forma oggetto della fornitura;
- e) mancata trasmissione da parte della SOGIN, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, del proprio benestare o dei propri rilievi agli elaborati previsti nel PPP redatto dall'Appaltatore;



- f) mancata consegna da parte della SOGIN, alle date prefissate, dei materiali di sua proprietà da montare a cura dell'Appaltatore;
- g) altri eventi esplicitamente precisati nel Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a presentare a SOGIN, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta, debitamente motivata e documentata, a mezzo fax o posta certificata al Direttore dell'Esecuzione del contratto, entro cinque giorni dall'insorgenza dell'evento ed a prescindere dall'invio della comunicazione di cui al paragrafo 5.5.5.

Accertato il diritto dell'Appaltatore alla proroga, SOGIN ne stabilisce l'entità, fatta salva la facoltà dell'Appaltatore medesimo di formulare eventuali riserve.

#### **6.4. MODIFICHE AL PROGRAMMA CRONOLOGICO**

Nel caso di consistenti modifiche al programma cronologico, durante il periodo di validità del Contratto e per cause dipendenti da SOGIN, possono esser concordate formule di revisione prezzi al Contratto, che di norma espone prezzi fissi ed invariabili.

#### **6.5. DIVIETO ALL'OPERATORE ECONOMICO DI SOSPENDERE O RALLENTARE LE ATTIVITA'**

Per nessun motivo, neppure in caso di controversie, l'Appaltatore può sospendere o rallentare di sua iniziativa le attività.

Il verificarsi di tali eventi determina in capo all'Appaltatore una piena, diretta ed esclusiva responsabilità per i danni causati alla SOGIN.

Per qualsiasi arbitraria sospensione delle attività da parte dell'Appaltatore, la SOGIN ha il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

#### **6.6. ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore non dia corso in tutto o in parte all'esecuzione di quanto ordinato dalla SOGIN, anche dopo l'assegnazione di un termine perentorio commisurato all'urgenza del Contratto, la SOGIN ha il diritto di procedere direttamente al relativo espletamento utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la SOGIN dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del Contratto sono a carico dell'Appaltatore.

### **7. PREZZI CONTRATTUALI**

#### **7.1. CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI**

Con la firma del Contratto, l'Appaltatore riconosce di essersi reso pienamente edotto e di avere tenuto in debito conto di tutte le condizioni ambientali, le circostanze e alee a esse connesse che possano avere influenza sulla esecuzione del Contratto e sulla determinazione dei prezzi. Dichiara quindi di aver preso esatta conoscenza dei luoghi dove devono essere installati i cantieri ed eseguite le attività nonché, tra l'altro, delle condizioni sanitarie e radiologiche della zona, delle condizioni meteorologiche, del regime delle acque, delle possibilità di approvvigionamento idrico e dei materiali, delle vie e vincoli di accesso, della possibilità di transito, della distanza dei cantieri di lavoro dai centri abitati, della disponibilità dei mezzi di trasporto, della disponibilità e del costo effettivo della mano d'opera indipendentemente dalle tariffe ufficiali e della ubicazione e condizione dei luoghi idonei per eventuali cave e discariche, nonché di avere inoltre considerato i vincoli a lui derivati dallo svolgimento contemporaneo di altre attività che si eseguono per conto di SOGIN e le soggezioni particolari di cui al paragrafo 5.4.4. Del pari, l'Appaltatore è consapevole che, in alcune circostanze e per alcuni tipi di appalto, in considerazione del particolare ambito in cui si trova ad operare SOGIN e delle finalità di interesse pubblico dalla medesima perseguite, l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto può essere subordinata al preventivo rilascio di autorizzazioni da parte delle competenti autorità amministrative.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



## 7.2. REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Quanto forma oggetto del Contratto, comprese le eventuali modifiche di cui al paragrafo 2.11.1., è remunerato in base ai prezzi stabiliti in contratto ed a quelli eventuali definiti con le modalità del paragrafo 7.3.

Detti prezzi contrattuali si riferiscono singolarmente a forniture e prestazioni interamente finite e complete in ogni loro parte, anche accessoria, ed eseguite a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e modalità indicate nel Contratto, in esatta rispondenza allo scopo cui sono destinate.

Pertanto i prezzi contrattuali coprono tutti gli oneri derivanti dal Contratto, salvo quelli esplicitamente stabiliti a carico della SOGIN, ed inoltre tutti quelli che, anche se non espressi, siano necessari al perfetto compimento delle relative forniture e prestazioni.

Con l'accettazione del Contratto, l'Appaltatore riconosce la remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali. Detti prezzi coprono quindi nel loro insieme l'utile dell'Appaltatore oltre alla totalità delle spese, degli oneri ed alle alee inerenti il compimento della fornitura, secondo le prescrizioni, le obbligazioni, e i termini contenuti nel Contratto e in ogni altro atto e documento ivi allegato o richiamato.

Resta quindi convenuto che l'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese alla mano d'opera, ai materiali tutti, agli impianti di cantiere, alle opere provvisorie, ed a quant'altro previsto nel Contratto ed in genere a quanto necessario per la realizzazione della fornitura fino al termine di ultimazione, dell'ultima fase, per il ripiegamento dei cantieri e per il rispetto delle disposizioni contrattuali.

L'Appaltatore con l'accettazione del Contratto riconosce di aver tenuto conto e di essere remunerato per qualsiasi onere relativo alla corresponsione di paghe, premi, indennità, rimborsi e somministrazioni non previsti o comunque eccedenti quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro, avendo pienamente valutato il costo effettivo della mano d'opera anche in base alle condizioni ambientali nonché per ogni onere inerente al lavoro straordinario, festivo e notturno che fosse necessario per l'espletamento della fornitura entro i termini contrattuali.

In relazione alla riconosciuta remuneratività del complesso dei prezzi contrattuali, nessuna riserva potrà essere avanzata a tale titolo qualunque possa essere la causa che l'abbia determinata.

Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma, del codice civile, per quanto riferito all'adeguamento dei prezzi, i quali sono da ritenersi pertanto fissi ed invariabili.

## 7.3. NUOVI PREZZI

Nei limiti di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016, SOGIN, durante l'esecuzione del Contratto, ha la facoltà di ordinare forniture che non siano previste nell'elenco prezzi, compensandole con nuovi prezzi.

I nuovi prezzi delle forniture sono determinati in ordine di priorità, ragguagliandoli a quelli di forniture similari contrattuali ovvero desumendoli da nuove analisi, quando sia impossibile l'assimilazione.

La stipulazione dei nuovi prezzi avviene con la firma da parte dell'Appaltatore e di SOGIN di appositi atti di sottomissione (c.d. modifiche).

Anche in caso di mancato accordo, l'Appaltatore è tenuto a dare corso all'esecuzione delle forniture oggetto di nuovi prezzi.

## 8. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

### 8.1. ACCERTAMENTO DELL'OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a dare corso, in tempo utile, all'accertamento in contraddittorio di quanto previsto dal contratto.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore di tali disposizioni hanno valore, a tutti gli effetti contrattuali, le determinazioni di SOGIN.

## **8.2. NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE**

### **8.2.1. Materiali**

Tutti i materiali approvvigionati dall'Appaltatore nell'ambito della fornitura devono essere esenti da ogni vizio o difetto, corrispondenti a tutti i requisiti contrattualmente prescritti, nonché alle prescrizioni impartite da SOGIN e devono essere preventivamente riconosciuti idonei da SOGIN medesima.

SOGIN ha la facoltà di rifiutare i materiali ritenuti non idonei che, in tal caso, dovranno essere allontanati dal cantiere e sostituiti, a cura e spese dell'Appaltatore, entro il termine di tempo e con le modalità stabilite da SOGIN medesima e dalla stessa comunicati per iscritto all'Appaltatore.

Qualora, nonostante la richiesta di SOGIN, l'Appaltatore non provveda ad adempiere a quanto previsto ai commi precedenti del presente paragrafo, SOGIN medesima si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c..

SOGIN si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i materiali, sebbene non conformi, fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

Salvo che non sia stato disposto diversamente nei documenti contrattuali, l'Appaltatore è libero di approvvigionare i materiali dove ritiene più opportuno, purché abbiano i requisiti sopra descritti e ne sia dimostrata, a richiesta, la provenienza, nonché l'osservanza, rispetto a essi, degli obblighi in materia di normativa antimafia e tracciabilità finanziaria.

SOGIN ha la facoltà di chiedere in ogni tempo che i materiali siano sottoposti a prove e verifiche. A tal fine l'Appaltatore deve fornire presso gli uffici di SOGIN e presso i laboratori ufficiali tutti quei campioni di materiali che gli siano richiesti anche se questi debbono essere prelevati da strutture già costruite.

Qualora l'Appaltatore, di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni e qualità superiori a quelli prescritti o di lavorazione più accurata, non avrà comunque diritto a compensi aggiuntivi rispetto a quelli contrattualmente pattuiti, ma esclusivamente al pagamento dei prezzi previsti per i materiali aventi le caratteristiche prescritte.

### **8.2.2. Beni oggetto della fornitura**

Tutti i beni oggetto della Fornitura devono rispondere esattamente ai disegni consegnati o approvati da SOGIN, a tutti i requisiti contrattuali e a tutte le prescrizioni impartite da SOGIN, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte ed essere esenti da ogni vizio o difetto.

Per i beni che non rispondono ai requisiti suddetti, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, quelle attività che SOGIN ritenga necessarie in relazione a quanto stabilito nel comma precedente e qualsiasi ne sia l'entità.

Qualora, nonostante la richiesta di SOGIN, l'Appaltatore non provveda ad eseguire le attività ritenute necessarie, SOGIN medesima si riserva il diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c.

SOGIN si riserva, parimenti, in particolari casi ed a sua discrezione, anche di accettare i beni nello stato in cui si trovano, fermo restando, in ogni caso, il diritto di SOGIN stessa al risarcimento di ogni altro danno che comunque possa derivarle.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



### **8.3. MISURE PER RITARDATA ULTIMAZIONE – PREMI DI ACCELERAMENTO**

#### **8.3.1. Ritardata ultimazione – applicazione delle penali**

In caso di ritardo nella consegna dei materiali oggetto di Fornitura, ove previsto, rispetto al termine stabilito dal programma cronologico, eventualmente modificato in conformità dei disposti contrattuali, l'Appaltatore deve corrispondere a SOGIN una somma a titolo di penale il cui importo è stabilito nel Contratto. L'importo complessivo della penale non potrà comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo presunto d'appalto.

Quando l'importo della penale ha raggiunto tale limite, SOGIN ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. In ogni caso, qualora, per determinate fasi, il ritardo raggiunga il numero dei giorni/settimane/mesi solari previsto nel Contratto, SOGIN, parimenti, ha la facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c..

L'applicazione delle misure per ritardata consegna non esonera l'Appaltatore dall'osservanza di alcuno degli obblighi contrattuali e di legge.

#### **8.3.2. Premi di acceleramento**

SOGIN si riserva di proporre e concordare con l'Appaltatore la corresponsione di un premio di acceleramento nella consegna dei materiali oggetto di fornitura tendente ad abbreviare la durata del Contratto, o di una singola fase di esso, ovvero la durata di esecuzione di singoli componenti di una fase.

Il premio di acceleramento può essere forfettario ovvero giornaliero progressivo, secondo le modalità concordate di volta in volta.

### **8.4. DANNI ALLE OPERE PER FORZA MAGGIORE**

Qualora si verificano ritardi e/o danni ai materiali oggetto di fornitura imputabili a causa di forza maggiore, l'Appaltatore ne deve dare dettagliata notizia a SOGIN, in forma scritta, entro cinque giorni dall'evento, sotto pena di decadenza di ogni suo diritto.

SOGIN si riserva il diritto di richiedere all'Appaltatore, in aggiunta alla dichiarazione scritta, una certificazione della Camera di Commercio del luogo ove si esegue la Fornitura o di altra pubblica autorità riconosciuta da SOGIN, attestante la veridicità dei fatti contestati a norma della presente clausola.

Accertata la causa di forza maggiore ed esclusa qualsiasi inadempienza o negligenza, anche solo parziale o indiretta dell'Appaltatore, questi ha diritto:

- a) nel caso di ritardi, ad una dilazione dei termini di tempo di tanti giorni quanti ne derivano dalla sospensione dovuta all'evento di forza maggiore. La durata della dilazione sarà concordata per iscritto tra le parti. Qualora gli eventi di forza maggiore persistessero, o se ne prevedesse la persistenza per un periodo superiore a 15 (quindici) giorni, le parti si riuniranno per stabilire i criteri da osservare per il proseguimento o per la risoluzione del Contratto. Nel caso di persistenza dell'evento per oltre 30 (trenta) giorni, SOGIN avrà il diritto di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Non sono considerati cause di forza maggiore, indicativamente e senza alcun carattere di limitazione i ritardi dovuti a:

- fermate di cantiere imposte dalle Autorità competenti per la mancata osservanza delle norme di sicurezza da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;
- ritardi da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori nell'approvvigionamento di materiali e/o servizi;
- ritardi di consegna dei subappaltatori;
- scarti di materiale per difetti di lavorazioni da parte dell'Appaltatore e/o dei subappaltatori;



- scioperi di qualsiasi natura anche se limitati agli stabilimenti e ai dipendenti dell'Appaltatore, salvo che non siano nazionali e di categoria;
  - variazione dei prezzi delle materie prime da impiegare nell'esecuzione delle opere oggetto dell'appalto.
- b) nel caso in cui l'evento dovuto a forza maggiore abbia provocato danni all'Appaltatore, che gli siano compensati, a prezzi e condizioni contrattuali, esclusivamente le forniture necessarie al ripristino delle opere oggetto di appalto danneggiate già iscritte nei libretti di misura o la cui consistenza sia già stata precedentemente accertata da SOGIN o che l'Appaltatore può dimostrare con idonei mezzi di prova di avere regolarmente consegnato.

In ogni caso l'Appaltatore sarà tenuto ad impegnarsi per ridurre gli effetti dannosi provocati a SOGIN dall'evento/i di forza maggiore.

## **8.5. SITUAZIONI PROVVISORIE DI AVANZAMENTO – PAGAMENTI IN ACCONTO**

### **8.5.1. Situazioni provvisorie di avanzamento**

SOGIN predispone ad ogni aggiornamento la situazione provvisoria progressiva di avanzamento delle consegne sulle forniture.

### **8.5.2. Ultima situazione provvisoria di avanzamento**

Entro sei mesi dalla conclusione delle attività, si provvede alla compilazione dell'ultima situazione provvisoria di avanzamento della fornitura.

## **8.6. FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Prima dell'emissione di ogni fattura l'Appaltatore dovrà richiedere a SOGIN il benestare alla fatturazione. Tale benestare verrà rilasciato da SOGIN previo accertamento della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali ed eventuali verifiche di Legge.

I corrispettivi devono essere fatturati dall'Appaltatore secondo le modalità e i termini stabiliti nel Contratto. La fattura sarà valida e SOGIN potrà accettarla solo se conterrà tutti i dati previsti dal Contratto e dalla normativa applicabile e se l'attività oggetto del Contratto sia stata eseguita correttamente.

SOGIN prima di procedere al pagamento di fatture per un importo superiore a 10.000 (diecimila) euro verifica, ai sensi della disciplina vigente, se l'Appaltatore è inadempiente all'obbligo di versamento delle imposte sul reddito derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno al suddetto importo. In caso di inadempimenti, procede alla relativa segnalazione all'agente competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di inadempienza contributiva (DURC) relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del Contratto, SOGIN sospende il pagamento fino alla regolarizzazione delle inadempienze accertate.

In conformità a quanto previsto ai precedenti paragrafi 5.3.3./5.3.4. in materia di responsabilità solidale, qualora si evidenzia accertato ritardo e/o mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale degli esecutori del Contratto da parte dell'Appaltatore, senza che lo stesso abbia adempiuto entro il termine assegnatogli ovvero senza che abbia contestato formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, SOGIN, su richiesta ufficiale dei lavoratori interessati, attiverà l'intervento sostitutivo previsto dalla legge.

Resta in ogni caso inteso che, in caso di subappalto, laddove non sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista, SOGIN sospenderà il pagamento in favore dell'Appaltatore, qualora lo stesso non abbia trasmesso, nei termini di legge, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



E' esclusa la possibilità per l'Appaltatore di conferire a terzi mandati all'incasso o di ricorrere a qualsivoglia forma di delegazione di pagamento o comunque di disposizione del proprio credito.

SOGIN può compensare i pagamenti con le penali maturate quando, a seguito di verifica da parte di SOGIN, l'Appaltatore risulti inadempiente a una o più delle sue obbligazioni.

I pagamenti vengono effettuati con valuta fissa per il beneficiario al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

#### **8.6.1. Fatturazione e pagamenti in caso di consorzio o RTI**

In caso di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o di Consorzio, ciascuna impresa di è tenuta a fatturare i corrispettivi della propria prestazione anche al fine di rispettare gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al successivo paragrafo 12.2 "Tracciabilità dei flussi finanziari", salvo il caso in cui il Consorzio ordinario sia dotato di personalità giuridica e fatto salvo quanto disciplinato nell'atto costitutivo.

Le fatture emesse dalle singole partecipanti devono pervenire a SOGIN opportunamente corredate del benessere dell'impresa mandataria.

Solo quando l'RTI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione restano in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto. Inoltre, l'inversione contabile non opera nel caso in cui l'RTI si pone come appaltatore diretto e l'esecuzione delle opere è rimessa alle singole imprese raggruppate, in quanto tra quest'ultime e la capogruppo non si configura un contratto di subappalto bensì di mandato.

#### **8.7. RISERVE - CONTESTAZIONI**

In relazione alla natura dell'oggetto delle prestazioni, le contestazioni dovranno essere formulate per iscritto al Direttore dell'Esecuzione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal momento in cui fatti e circostanze su cui esse si fondano sono divenuti conoscibili all'Appaltatore L'Appaltatore ha, comunque, l'obbligo di esplicitare i motivi e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui ritiene aver diritto, a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni.

All'atto della firma dell'ultimo avanzamento l'Appaltatore deve richiamare espressamente le riserve da lui sollevate nel corso di esecuzione del Contratto e non ancora risolte che intende mantenere. Non sono ovviamente ammesse nuove riserve se non quelle relative a fatti inerenti l'ultimo aggiornamento.

Se l'Appaltatore sottoscrive l'ultimo aggiornamento senza richiamare le precedenti riserve o contestazioni, le stesse decadono. Parimenti, se non iscrive riserve riferentesi all'ultima situazione provvisoria, questa si intende anch'essa definitivamente accettata.

Salvo i casi in cui SOGIN ritenga di anticipare l'esame, le riserve presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno esaminate entro 30 (trenta) giorni dalla ultimazione della prestazione. Le relative determinazioni dovranno essere comunicate all'Appaltatore entro i 30 (trenta) giorni successivi.

L'avvenuta risoluzione delle riserve è verbalizzata in un apposito atto sottoscritto da SOGIN e dall'Appaltatore.

Il presente articolo si applica sia per le forniture che per forniture e posa in opera.

#### **8.8. GARANZIA DEFINITIVA**

All'atto della sottoscrizione del Contratto, l'Appaltatore deve avere prestato una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del Contratto medesimo. In caso di aggiudicazione con ribasso percentuale superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso eccedente il 10% (dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso percentuale



superiore al 20% (venti per cento) dell'importo posto a base della procedura di affidamento, la garanzia di cui al presente comma è incrementata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). Esempio: per un ribasso d'asta del 23%, la cauzione dovrà essere pari al 26% dell'importo contrattuale.

Non si applicano alla garanzia definitiva dei contratti Sogin le riduzioni previste dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, per le ipotesi di cui all'art. 93, comma 7, del DLgs. n. 50/2016.

La cauzione o fideiussione, nel suo complesso, è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché delle maggiori somme che SOGIN avesse eventualmente pagato durante l'appalto rispetto alle risultanze della liquidazione finale a saldo e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall'Appaltatore.

In tutti i predetti casi SOGIN ha diritto di disporre della garanzia e di ogni altra somma comunque ancora dovuta all'Appaltatore, salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione.

In ogni caso, l'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui SOGIN si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto.

La garanzia definitiva sarà progressivamente svincolata a misura in relazione all'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'importo garantito.

L'ammontare residuo, pari al 20% (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla conclusione del Contratto, previo accertamento degli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulla base del certificato di collaudo/verifica di conformità.

In caso di Raggruppamenti Temporanei di Impresa, le garanzie, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Per quanto non espressamente derogato si applica quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016.

## 8.9. SPESE DI REGISTRO, DI BOLLO E ALTRE IMPOSTE

E' a carico di SOGIN l'IVA dovuta sui corrispettivi contrattuali.

Tutti gli oneri tributari, presenti e futuri, di qualsiasi natura, comprendenti l'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al Contratto, nonché tutte le tasse, imposte, licenze e tributi connessi con l'esecuzione del Contratto ed eventualmente imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul Contratto stesso sono a carico dell'Appaltatore.

SOGIN non si assume alcuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte dell'Appaltatore che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

## 8.10. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA

### 8.10.1. Accettazione provvisoria della fornitura

Dopo che, è stata constatata l'avvenuta ultimazione della Fornitura o, ove previsto, di una singola fase della stessa, vengono effettuate, in presenza dell'Appaltatore, alla data stabilita da SOGIN e comunque entro sessanta giorni dall'ultimazione della Fornitura o della singola fase, le ulteriori constatazioni, verifiche e prove necessarie per accertare se le opere e le loro singole parti siano provvisoriamente accettabili allo scopo di poter essere prese in consegna con facoltà di uso. In caso affermativo viene redatto verbale di accettazione provvisoria delle opere.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



Tale verbale viene sottoscritto anche dall'Appaltatore, il quale può formulare riserve riguardanti esclusivamente le operazioni relative all'accettazione provvisoria.

Qualora, ricorrendo l'ipotesi di cui al secondo comma del paragrafo 2.11.1, siano stati disposti nuove prestazioni, il verbale di accettazione provvisoria non potrà essere redatto che all'esito di tali nuove attività regolarmente eseguite.

Se necessario per il buon andamento della fornitura e montaggio, SOGIN può disporre, prima dell'accettazione provvisoria di una singola fase della Fornitura, di alcune parti di questa, dopo aver compiuto le opportune verifiche.

In deroga a quanto stabilito nell'art. 1666, secondo comma, c.c., l'Appaltatore non potrà richiedere il pagamento completo di ogni singola fase, laddove prevista, o anche parte di essa, una volta completata e accettata provvisoriamente.

### **8.10.2. Verifica di conformità / Accettazione definitiva**

Le operazioni di accettazione definitiva della Fornitura debbono concludersi entro e non oltre sei mesi dalla data dell'ultimo dei verbali di ultimazione, salvo quanto diversamente previsto dalla legge o nel Contratto.

SOGIN, verifica la rispondenza della Fornitura realizzata a quanto previsto nel Contratto, alle eventuali successive modifiche apportate in corso d'opera, debitamente approvate, ai verbali di accettazione provvisoria e alle regole dell'arte, e comunque la conformità al disposto dell'art. 102, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, effettuando, la verifica di conformità della Fornitura stessa secondo quanto previsto nella specifica tecnica del contratto e svolgendo le prove necessarie per l'accettazione definitiva. Il processo di verifica di conformità, che verrà attuata, ove ritenuto opportuno, anche attraverso verifiche in corso d'opera, ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche ed amministrative previste dalle leggi di settore.

È facoltà di SOGIN procedere ad ulteriori contestazioni nonché prescrivere ulteriori prestazioni necessarie.

Il verbale di accettazione definitiva deve essere firmato dall'Appaltatore, il quale ha diritto di apporvi riserve riguardanti esclusivamente le operazioni di accettazione definitiva. L'Appaltatore ha l'obbligo di esplicitare tali riserve comunicando a SOGIN, entro il termine di quindici giorni dalla firma con riserva del verbale di accettazione definitiva, i motivi che hanno determinato le riserve stesse e le specifiche dettagliate degli eventuali compensi cui si ritiene di aver diritto. Sia nel caso in cui l'Appaltatore non abbia firmato il verbale, sia nel caso in cui, avendolo firmato con riserva, non abbia poi esplicitato le sue riserve nel modo e nel termine sopra indicato, si hanno come accertati i fatti verbalizzati e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere riserve e richieste che ad essi si riferiscano.

Restano salve le disposizioni legislative, i regolamenti, le norme e le prescrizioni relativi alle opere soggette a procedure particolari di collaudo.

L'accettazione definitiva non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità che ad esso derivino per effetto dell'appalto, dalle leggi in vigore.

Si applica l'art. 102. D.Lgs. n. 50/2016, nonché il Regolamento di attuazione (artt. 215-238, D.P.R. n. 207/2010 ed i successivi atti attuativi che li sostituiranno espressamente).



## 9. GARANZIE

### 9.1. GARANZIA E SUA DURATA

Indipendentemente dagli accertamenti, verifiche e collaudi, il Fornitore è tenuto a garantire che i beni forniti siano esenti da vizi che li rendano non conformi ai requisiti contrattuali, alle prescrizioni tecniche e ai disegni, inidonei all'uso cui sono destinati ovvero che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.

Salva diversa previsione contrattuale, il Fornitore è tenuto a garantire il buon funzionamento dei beni oggetto della fornitura per la durata di due anni dalla data della consegna dell'ultima partita, oppure dalla data della verifica di conformità dell'ultima partita, qualora abbia luogo successivamente alla consegna.

La denuncia dei vizi e dei difetti di funzionamento deve essere effettuata da SOGIN entro 60 (sessanta) giorni dall'avvenuto loro accertamento. Dalla data del ricevimento della denuncia, il Fornitore ha 8 (otto) giorni per svolgere eventuali verifiche e quindici giorni per formulare eventuali eccezioni.

La durata della garanzia è prorogata in misura pari al periodo di tempo compreso tra la data di denuncia da parte di SOGIN di eventuali vizi e difetti o del cattivo funzionamento del materiale oggetto della fornitura e quella di consegna dei materiali riparati o allestiti in sostituzione.

### 9.2. GARANZIE SULLE PRESTAZIONI

L'Appaltatore garantisce che le prestazioni di quanto forma oggetto del Contratto siano rispondenti a quanto precisato nel Contratto stesso e nei documenti correlati.

Qualora il termine di ultimazione sia stato prorogato per cause non imputabili all'Appaltatore (magazzinaggi, sospensioni, ritardato inizio del montaggio, modifiche al programma cronologico ecc.), il periodo di garanzia decorre comunque dal termine effettivo di ultimazione.

I requisiti di cui sopra vengono verificati mediante la prova di collaudo/verifica di conformità. Pertanto, le parti devono concordare in tempo utile metodi e sistemi da adottare nella prova di collaudo. Se la prova di collaudo dà esito favorevole, viene redatto, congiuntamente, un apposito verbale di collaudo; se invece, da tale prova risultasse che non tutti i suddetti requisiti sono soddisfatti, anche di ciò viene redatto verbale e l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile da parte della SOGIN, qualsiasi modifica necessaria a renderlo atto a soddisfare i requisiti richiesti. La SOGIN, in relazione all'entità delle modifiche, assegna all'Appaltatore il periodo per l'effettuazione delle modifiche stesse. Se, trascorso tale periodo, le prestazioni della fornitura non sono state riportate ai valori di garanzia, viene redatto un apposito verbale di collaudo e si applicano le penalità previste al paragrafo 8.3.1.

Tutte le spese, incluse quelle relative alle eventuali modifiche che, per effetto di quanto sopra, fosse necessario apportare ad altre parti dell'impianto, sono a carico dell'Appaltatore.

Qualora durante il periodo di garanzia la fornitura oggetto del Contratto non dovesse mantenere le prestazioni riscontrate nella prova di collaudo, salvo i casi di non corretto esercizio e di funzionamento oltre i limiti delle prestazioni contrattuali del macchinario, l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tempestivamente nel periodo di tempo in cui il macchinario è reso disponibile dalla SOGIN, qualsiasi modifica necessaria a ripristinare le suddette caratteristiche e prestazioni.

### 9.3. GARANZIE SUL MACCHINARIO

L'Appaltatore garantisce la buona qualità dei materiali impiegati nella costruzione e nel montaggio nonché la corretta progettazione e la buona lavorazione di quanto forma oggetto del Contratto nel suo insieme ed in tutte le sue parti componenti.



Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore si impegna ad eseguire prontamente tutte le operazioni necessarie per smontare, riparare e rimontare, o fornire a nuovo in opera, se necessario, e collaudare, quelle parti che si manifestassero difettose per cattiva qualità di materiale o di lavorazione o per errata progettazione.

Per tutte le parti che siano state sostituite, riparate o comunque direttamente o indirettamente influenzate da tali operazioni, il periodo di garanzia si estende di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data del termine di ultimazione della riparazione, sostituzione o modifica.

Resta escluso ogni obbligo dell'Appaltatore per normale usura, errori di manovra, sovraccarico, prestazioni e sollecitazioni non rientranti nei limiti contrattuali, riconosciute cause di forza maggiore.

Tutte le spese, ivi incluse quelle relative alle eventuali varianti che per effetto di quanto sopra fosse necessario apportare ad altre parti dell'impianto, sono a carico dell'Appaltatore.

Il periodo di garanzia relativo al macchinario ha la durata di cui al paragrafo 9.2, secondo capoverso.

Il disposto di cui al terzo capoverso del paragrafo 9.2 si applica anche alla garanzia sul macchinario.

#### **9.4. ANTICIPAZIONI**

Fatta salva diversa previsione contrattuale legata alle dimensioni, caratteristiche e complessità delle forniture, e salva ogni eventuale diversa previsione normativa cogente, è esclusa la facoltà del Committente di erogare anticipazioni sul prezzo contrattuale.

#### **10. CESSIONE DEL CREDITO – CESSIONE DEL CONTRATTO**

##### **10.1. CESSIONE DEL CREDITO**

I crediti derivanti dall'esecuzione del Contratto non sono cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, secondo comma c.c., salvo espressa autorizzazione scritta da parte di SOGIN.

I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

La violazione di quanto disposto ai commi precedenti dà diritto a SOGIN di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., con conseguente diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell'Appaltatore.

##### **10.2. CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'APPALTATORE**

E' fatto divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il Contratto a terzi.

Il mancato rispetto del divieto di cui al paragrafo precedente legittimerà SOGIN alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto di SOGIN al risarcimento di tutti i danni conseguenti e alla rifusione di ogni spesa eventualmente sostenuta.

#### **11. SCIoglimento DEL CONTRATTO**

##### **11.1. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA EPRESSA – DIFFIDA AD ADEMPIERE**

###### **11.1.1. Risoluzione del contratto**

In tutti i casi di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dall'appalto, SOGIN potrà agire in giudizio per ottenere la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1453 del codice civile, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



### 11.1.2. Risoluzione per difficoltà di esecuzione

In deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente, ove si verificano difficoltà di esecuzione, l'Appaltatore dovrà notificare a SOGIN la volontà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata A/R da inviarsi, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuto accertamento da parte di SOGIN delle imprevedibili difficoltà di esecuzione.

In tale caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento, ai prezzi contrattuali, di quanto già eseguito e debitamente documentato al momento della risoluzione.

### 11.1.3. Clausola risolutiva espressa

SOGIN ha facoltà di risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata A/R con preavviso di 30 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi disciplinati dalle presenti condizioni generali e nel protocollo di legalità, da considerarsi parte integrante delle presenti condizioni, anche nelle seguenti ipotesi:

- perdita dei requisiti di idoneità generale e speciale dell'Appaltatore e/o del subappaltatore;
- decadenza dell'attestazione di qualificazione in capo all'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- frode nell'esecuzione della fornitura;
- insorgenza di una modificazione del Contratto nei casi contemplati dall'art. 108, comma 1, lett. a) e b), D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, o dal Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) riguardo ai modi e tempi di esecuzione relativamente alle forniture e montaggi;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; in tal caso la violazione comporta anche la revoca dell'autorizzazione al subappalto;
- violazione delle prescrizioni di cui all'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016 nell'affidamento del subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;
- misura complessiva della penale superiore al 10% dell'importo complessivo presunto del Contratto;
- inadempimento alle prescrizioni riguardanti gli "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari";
- qualora le verifiche effettuate, anche in fase di esecuzione della fornitura, sulle dichiarazioni fornite dal contraente ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e relativo allegato n. XVII, dovessero dare esito negativo, evidenziando la presenza di dichiarazioni mendaci;
- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
- ogni altra ipotesi tassativamente indicata quale clausola risolutiva espressa dall'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, comunque, dalla legge e/o dal Contratto.
- ogni violazione del Codice Etico Sogin da parte dell'Appaltatore e dei Subappaltatori.

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 44 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



#### **11.1.4. Diffida ad adempiere**

In caso di ritardo nell'adempimento da parte dell'Appaltatore rispetto al programma cronologico, come eventualmente modificato in sede contrattuale, o alle obbligazioni contrattuali, ovvero ancora alle disposizioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione, SOGIN si riserva in ogni caso il diritto di applicare l'art. 1454 del Codice Civile, diffidando espressamente per iscritto l'Appaltatore medesimo ad adempiere entro un congruo termine, comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni., decorso inutilmente il quale il Contratto si intenderà senz'altro risolto.

#### **11.1.5. Effetti della risoluzione**

Avvenuta la risoluzione del Contratto ai sensi del presente capitolo, SOGIN comunica, con un preavviso di 20 (venti) giorni, per iscritto, all'Appaltatore la data in cui devono aver luogo le operazioni di redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguite, l'inventario dei materiali, dei macchinari e mezzi d'opera che SOGIN intende rilevare e la relativa presa in consegna.

L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare quei macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che SOGIN non intenda utilizzare. Qualora l'Appaltatore, nonostante le disposizioni impartite da SOGIN, non ottemperi all'obbligo di ritirare i macchinari, le attrezzature e i mezzi d'opera di sua proprietà, a tali adempimenti provvederà direttamente SOGIN, addebitando all'Appaltatore medesimo i relativi costi ed oneri.

A decorrere dalla data di intervenuta risoluzione, l'Appaltatore è obbligato ad interrompere le attività oggetto di affidamento. In ogni caso, le attività saranno, comunque, considerate interrotte a partire da tale data.

SOGIN riconoscerà all'Appaltatore il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Resta salvo, in ogni caso, per SOGIN, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Resta inteso che l'eventuale riconoscimento o corresponsione all'Appaltatore di alcune delle somme di cui ai commi precedenti non comporta, in ogni caso, per SOGIN alcuna rinuncia di sorta al risarcimento degli eventuali danni subiti a causa della risoluzione anticipata del Contratto.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente articolo, trovano applicazione il disposto dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e, in subordine, le norme generali in tema di obbligazioni e contratti contenute nel codice civile.

### **11.2. RECESSO DEL CONTRATTO**

#### **11.2.1. Recesso ordinario**

È facoltà di SOGIN, in ogni momento, di recedere dal Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016 nonché, per quanto ivi non espressamente previsto, degli artt. 1372 ss. del Codice Civile.

L'Appaltatore può invece recedere dal Contratto solo quando si verificano le condizioni e le circostanze eventualmente esplicitamente previste nel Contratto, ovvero nelle presenti Condizioni Generali, con i limiti e secondo le modalità stabilite.

L'esercizio del diritto di recesso è comunicato all'Appaltatore mediante lettera raccomandata A/R, con un preavviso di 20 (venti) giorni, decorsi i quali SOGIN prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo prende in consegna le aree ed effettua la verifica di conformità, ove prevista.

SOGIN può trattenere i materiali forniti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso, corrisponde all'Appaltatore per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso delle forniture eseguite.

Il sistema informatico prevede la firma elettronica pertanto l'indicazione delle strutture e dei nominativi delle persone associate certifica l'avvenuto controllo. Elaborato del 26/09/2016 Pag. 45 di 50 GE GG 00152 rev. 02 Autorizzato



L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati da SOGIN e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'Appaltatore deve rimuovere dalle aree SOGIN le cose di sua proprietà e deve metterle a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

SOGIN procederà al pagamento delle forniture eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere o in magazzino nel caso di forniture complementari, oltre al decimo dell'importo delle forniture non eseguite. Il decimo dell'importo delle forniture non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle forniture complementari eseguiti. I materiali, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante sono soltanto quelli già accettati da SOGIN prima della comunicazione di recesso di cui sopra.

### **11.2.2. Ipotesi di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore**

In caso di fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, il Contratto di appalto è risolto di diritto ai sensi del paragrafo 11.1.3.

Ove, tuttavia, il curatore od il commissario –previa autorizzazione del giudice delegato e sentita l'ANAC–dichiari ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 110, D.Lgs. n. 50/2016, di voler subentrare nel rapporto, SOGIN ha facoltà, qualora non intenda proseguire il rapporto contrattuale con la Curatela fallimentare o con il Liquidatore, di recedere dal Contratto, comunicando tale intenzione al curatore o al commissario entro trenta giorni successivi alla ricezione della dichiarazione di subentro.

Nel caso in cui SOGIN decida di recedere dal Contratto, la medesima riconoscerà alla Curatela fallimentare il corrispettivo per le attività effettivamente eseguite e debitamente documentate fino a tale momento.

Nei casi previsti nei commi precedenti si applica la disciplina di seguito specificata e nessun altro compenso è dovuto da SOGIN oltre quanto ivi previsto.

Con apposita comunicazione SOGIN fissa il giorno in cui devono avvenire le operazioni di consegna delle forniture.

La consegna delle forniture e l'immissione in possesso dei cantieri da parte di SOGIN ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle forniture eseguite, nonché della consistenza dei cantieri.

Nel caso in cui il curatore o il commissario non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, SOGIN ha la facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Le forniture, anche se non completate, sono conteggiate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dalle presenti Condizioni generali circa l'accettazione delle forniture.

Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto dei materiali, è fissato d'accordo con il curatore o commissario.

## **12. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

### **12.1. ADEMPIMENTI AGLI OBBLIGHI DI LEGGE**

Nella fase di esecuzione del Contratto devono essere rispettati tutti gli obblighi previsti dalle leggi in materia di lotta alla mafia.

SOGIN ed il Ministero dell'Interno/Prefetture locali hanno stipulato un Protocollo di Legalità contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, disponibile sul sito SOGIN.



L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed di accettare quanto riportato nel suddetto Protocollo ed in particolare, le clausole ivi inserite, impegnandosi all'osservanza e all'attuazione dello stesso, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 cc.. In caso di risoluzione l'Appaltatore/subappaltatore/subaffidatario saranno altresì tenuti al pagamento della penale di cui al punto 4 del protocollo di legalità.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a riportare nei contratti di subappalto analoghe clausole a carico dei subappaltatori, con previsione che la violazione delle disposizioni contenute nei Protocolli può comportare la risoluzione del Contratto di subappalto.

Fatto salvo quanto sopra, qualora a seguito delle verifiche effettuate dalle Prefetture competenti emergano nei confronti dell'Appaltatore, subappaltatore, subaffidatario, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, SOGIN, nonché l'Appaltatore, in caso di subappalto/subaffidamento, potranno procedere alla risoluzione senza che l'Appaltatore e/o subappaltatore possano richiedere alcun risarcimento dei danni nei confronti di SOGIN; in caso di risoluzione l'Appaltatore/subappaltatore saranno altresì tenuti al pagamento della sanzione prevista nel suddetto protocollo.

Qualora siano intervenute modificazioni dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto, che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia.

Nei casi di urgenza, in pendenza del ricevimento delle informazioni antimafia di cui all'articolo 67 del D.Lgs 159/2011 SOGIN, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 3 del D.Lgs 159/2011 e ss.mm.ii., procede immediatamente alla stipula del Contratto anche in assenza della liberatoria antimafia.

In tale caso, i contratti/subcontratti/subaffidamenti sono sottoposti a condizione risolutiva e SOGIN recederà dagli stessi, qualora siano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa. In tal caso, trova applicazione il suddetto sistema sanzionatorio.

## **12.2. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'Appaltatore ed i subappaltatori si impegnano ad assumere e ad adempiere diligentemente, per tutta la durata del Contratto e nell'esecuzione dello stesso, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 così come modificata dal D.L.12 novembre 2010, n. 187, convertito con Legge 17 dicembre 2010, n. 217. L'eventuale inadempimento agli obblighi suddetti costituisce motivo di risoluzione ex art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ex art. 1456 c.c., fermo il diritto di SOGIN al risarcimento dei danni subiti.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori o subcontraenti analogha clausola con la quale ciascuno di essi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al suddetto art.3, legge 13 agosto 2010, n.136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, informa SOGIN e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente.

Nel caso sia previsto, oltre al CIG (Codice Identificativo di Gara) il rilascio obbligatorio del Codice Unico di Progetto (CUP), SOGIN comunicherà detto codice all'Appaltatore che dovrà riportarlo su ciascuna relativa transazione.

## **12.3. SUBAPPALTO**

L'Appaltatore, nel rispetto della vigente normativa in materia di lotta alla mafia nonché, alle condizioni e con le modalità di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., può affidare a terzi, nei limiti massimi del 30 per



cento, l'esecuzione di alcune attività, a condizione che tale facoltà sia stata espressamente prevista nel bando di gara o nella lettera d'invito, in caso di procedura negoziata o ristretta, e che il nominativo del subappaltatore rientri nella terna di cui all'art. 105, comma 6, del Codice qualora ricorrano le condizioni ivi previste. Le forniture che l'Appaltatore intende subappaltare possono essere esclusivamente quelle indicate in fase d'offerta nell'apposito allegato. L'Appaltatore potrà procedere con l'affidamento in subappalto solo dopo che SOGIN avrà verificato le condizioni previste dalla Legge e avrà quindi rilasciato la relativa autorizzazione.

A tal fine, l'Appaltatore dovrà inviare a SOGIN, in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 4 e 18 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, apposita richiesta scritta, secondo l'apposita modulistica disponibile sul sito internet SOGIN [www.sogin.it](http://www.sogin.it), nella sezione fornitori/bandi e gare, con i relativi allegati.

Qualsiasi attività affidata a terzi, indipendentemente dall'importo, è soggetta agli obblighi di autorizzazione da parte di SOGIN. I subaffidi e le prestazioni cosiddette sensibili, di cui al D.P.C.M. 18/04/2013, dovranno anch'esse essere comunicate a SOGIN secondo la suddetta modulistica. L'esecuzione delle prestazioni è subordinata al benessere di SOGIN.

In ogni caso, l'autorizzazione al subappalto si intende perfezionata solo alla presentazione a SOGIN, da parte dell'Appaltatore, dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), predisposti dai subappaltatori, unitamente alla consegna del Contratto di subappalto che deve avvenire almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Resta inteso che l'Appaltatore può subappaltare le attività dichiarate in fase di richiesta d'offerta sulla base dei prezzi contrattuali con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel Contratto di appalto.

Nel caso in cui l'Appaltatore affidi in sub-appalto/sub-contratto le forniture in violazione della normativa in materia di lotta alla mafia, il Contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di SOGIN al risarcimento del danno. La violazione dei predetti obblighi è penalmente sanzionata, pertanto SOGIN è tenuta alla segnalazione alle Autorità competenti.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, D.Lgs. n. 50/2016, SOGIN provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni eseguite dallo stesso, nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore è una microimpresa o una piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del Contratto lo consente.

Per tutto quanto sopra non espressamente disciplinato, si applica l'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

### 12.3.1. Responsabilità dell'appaltatore per i subappalti

L'affidamento delle forniture in subappalto non esonera, in ogni caso, l'Appaltatore dai suoi obblighi e oneri contrattuali, rimanendo il medesimo l'unico e solo responsabile, nei confronti di SOGIN e dei terzi, delle forniture subappaltate.

L'Appaltatore è responsabile della corretta ed idonea scelta dei subappaltatori per professionalità e competenze specifiche in relazione alle forniture da espletare. Il contratto di subappalto deve essere obbligatoriamente stipulato in forma scritta e riportare tutti gli obblighi contrattuali assunti dall'Appaltatore nei confronti di SOGIN.

L'Appaltatore è solidamente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29, D.Lgs. n. 276/2003.

<b>Condizioni Generali degli Appalti di Forniture</b>	<b>Elaborato GE GG 00152</b>
	<b>Revisione 02</b>



Trova comunque integrale applicazione il disposto dell'art. 105, D.Lgs. n. 50/2016.

L'eventuale inosservanza da parte del subappaltatore delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni contrattuali e di legge a tutela della Qualità e della Sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione espressa del Contratto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., fatto salvo il diritto di SOGIN al risarcimento del danno.

Al riguardo, l'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto un'analogia previsione in base alla quale l'eventuale inosservanza delle prescrizioni contenute nel DUVRI, ove applicabile, ovvero nel PSC, nonché, in generale, delle prescrizioni di legge a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e/o di protezione ambientale e/o radioprotezione, costituisce grave inadempimento con conseguente diritto dell'Appaltatore di risolvere il contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c..

Analogamente, l'Appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto le prescrizioni di Qualità derivanti dal Contratto, applicabili alle forniture sub-appaltate.

Qualora, durante l'esecuzione delle forniture e in qualsiasi momento, SOGIN accerti che il subappaltatore è inadempiente, l'Appaltatore, a seguito della ricezione di comunicazione scritta in merito, deve attivarsi immediatamente per la risoluzione di diritto, ex art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque ex art. 1456 c.c., del relativo subappalto e per l'allontanamento dai cantieri del subappaltatore medesimo.

La risoluzione del subappalto non dà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere da SOGIN indennizzi, risarcimento di danni o differimento dei termini di ultimazione, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di portare avanti/far portare avanti, previa autorizzazione, le forniture nella tempistica contrattuale.

Qualora, nonostante la comunicazione scritta di SOGIN, l'Appaltatore non provveda alla risoluzione del subappalto ed all'allontanamento dai cantieri del subappaltatore, SOGIN si riserva il diritto di risolvere il Contratto d'appalto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dell'art. 1456 c.c., nonché a provvedere direttamente all'allontanamento dai cantieri del subappaltatore, addebitando all'Appaltatore i relativi costi e oneri sostenuti.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il POS presentato dall'Appaltatore.

### **13. ACCORDO BONARIO, COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E FORO COMPETENTE**

Ove e in quanto compatibili, qualora a seguito di riserve ovvero nelle altre ipotesi ammesse dall'art. 206, D.Lgs. n. 50/2016, l'importo economico del Contratto possa variare tra il 5% e il 15% dell'importo contrattuale e qualora ne ricorrano le condizioni di legge, le eventuali controversie potranno essere definite mediante accordo bonario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 205, D.Lgs. n. 50/2016.

Il ricorso alla procedura del collegio consultivo tecnico, di cui all'art. 207, D.Lgs. n. 50/2016, è ammesso solo su concorde espressa volontà delle Parti.

Non è ammesso l'arbitrato, di cui all'art. 209, D.Lgs. n. 50/2016, salvo diversa espressa indicazione del Contratto

Tutte le altre controversie, derivanti o connesse con l'applicazione, l'esecuzione, l'interpretazione e l'annullamento del Contratto d'appalto, saranno deferite, alla giurisdizione dell'Autorità Giudiziale Italiana e segnatamente in deroga all'art. 19 del c.p.c., ai sensi dell'art. 28 del c.p.c. medesimo, alla competenza del Foro di Roma, salvo che non sia diversamente indicato nel Contratto.

**14. LEGGE APPLICABILE**

Il Contratto di appalto è regolato dalla legge italiana, salvo che sia stabilito diversamente nel medesimo.

**15. TRATTAMENTO DATI DELL'APPALTATORE**

Ai sensi e per gli effetti del "Regolamento 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", i dati personali che sono acquisiti reciprocamente nell'ambito dell'affidamento dei contratti di appalto di forniture, sono raccolti e trattati, per le finalità connesse alla gestione e esecuzione dei contratti stessi, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla legge. Tali dati saranno conservati per la durata del Contratto e successivamente alla sua cessazione per un tempo non superiore al termine di prescrizione ai sensi delle vigenti disposizioni civilistiche.

Al riguardo si precisa che:

- l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti per le finalità connesse alla stipula e gestione del Contratto è presupposto indispensabile per l'instaurazione e lo svolgimento dei rapporti innanzi indicati mentre l'acquisizione dei dati relativi alla finalità di promozione delle forniture commerciali è facoltativa;
- l'Appaltatore ha facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento dei dati personali che riguardano la stessa, i diritti previsti al suddetto Regolamento.

SOGIN si riserva la facoltà di effettuare riprese video/fotografiche, previa richiesta di consenso scritto, anche durante lo svolgimento delle prestazioni per motivi collegabili alla sicurezza, ambiente e qualità, nel quale sia coinvolto il personale legato a tali attività. Inoltre l'Appaltatore è informato che nelle proprietà SOGIN è operativo un sistema di vigilanza con telecamere operativo H24.

Il titolare del trattamento dei dati in questione è SOGIN S.p.A. con sede in Via Marsala, 51/c – 00185 Roma.

\*\*\*\*\*

**DICHIARAZIONE DELL' APPALTATORE**

L' Appaltatore dichiara per iscritto, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, c.c. di avere letto tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nelle presenti Condizioni Generali e, in particolare, accetta espressamente quelle previste nei seguenti paragrafi:

2.2; 2.3; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10; 3; 4; 5.1; 5.1; 5.2; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6; 5.7; 6; 7.1; 7.2; 8; 9; 10; 11; 12.

L' Appaltatore dichiara infine di accettare che la conservazione e la custodia dell'originale del Contratto, e di tutti gli atti successivi richiesti dalla gestione del Contratto stesso, siano effettuate da parte di SOGIN.